

EMENDAMENTO GOVERNATIVO AL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' PER IL 2012

In sede di prima attuazione delle misure concordate con l'Unione Europea, sono introdotte le seguenti disposizioni:

Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti articoli:

Art. 4-bis

(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici)

1. Ferma restando la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto e i requisiti anagrafici di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificati, per le lavoratrici, dall'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni e dall'articolo 18, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni, devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni, tenuto conto del regime delle decorrenze, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2026. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta età minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da emanarsi entro il 31 dicembre 2023, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2026, un'età minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni, tenuto conto del regime delle decorrenze. Resta ferma la disciplina vigente di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 per gli adeguamenti successivi a quanto previsto dal penultimo periodo del presente comma.



Art. 4-ter

(Disposizioni in materia di dismissioni dei beni immobili pubblici)

1. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato a conferire o trasferire beni immobili dello Stato, a uso diverso da quello residenziale, fatti salvi gli immobili inseriti negli elenchi predisposti o da predisporre ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, e degli enti pubblici non territoriali ivi inclusi quelli di cui alla legge 196 del 2009 articolo 1, comma 3, ad uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, ovvero ad una o più società, anche di nuova costituzione. I predetti beni sono individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Il primo decreto di individuazione è emanato entro il 30 aprile 2012; sono conferiti o trasferiti beni immobili di proprietà dello Stato e una quota non inferiore al 20 per cento delle carceri inutilizzate e delle caserme assegnate in uso alle forze armate. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono conferiti o trasferiti i suddetti beni immobili e sono stabiliti i criteri e le procedure per l'individuazione o l'eventuale costituzione della società di gestione del risparmio o delle società, nonché per il collocamento delle quote del fondo o delle azioni delle società e i limiti per l'eventuale assunzione di finanziamenti da parte del predetto fondo e delle società. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro l'anno a decorrere dall'anno 2012.
2. Alla cessione delle quote dei fondi o delle azioni delle società di cui al comma 1 si provvede mediante le modalità previste dai suddetti decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovranno prioritariamente prevedere il collocamento mediante offerta pubblica di vendita, applicandosi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con legge 30 luglio 1994, n. 474. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze può accettare come corrispettivo delle predette cessioni anche titoli di Stato, secondo i criteri e le caratteristiche definite nei decreti ministeriali di cui al comma 1.
3. I proventi netti derivanti dalle cessioni di cui al comma 2, sono destinati alla riduzione del debito pubblico. Nel caso di operazioni che abbiano ad oggetto esclusivamente immobili liberi, i proventi della cessione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Negli altri casi i decreti ministeriali di cui al comma 1 prevedono l'attribuzione di detti proventi all'Agenzia del Demanio per l'acquisto sul mercato, secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, di titoli di Stato da parte della medesima Agenzia, che li detiene fino alla scadenza. L'Agenzia destina gli interessi dei suddetti titoli di Stato al pagamento dei canoni di locazione e degli oneri di gestione connessi. Tali operazioni non sono soggette all'imposta di bollo e ad ogni altra imposta indiretta, nè ad ogni altro tributo o diritto di terzi.
4. Alle società di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, il trattamento fiscale disciplinato per le società di investimento immobiliare quotate di cui all'art. 1, comma 134, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ai conferimenti ed ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento ed alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 410. La valutazione dei beni conferiti o trasferiti è effettuata a titolo gratuito dall'Agenzia del Territorio, d'intesa con l'Agenzia del Demanio relativamente agli immobili di proprietà dello Stato dalla stessa gestiti.
5. I decreti ministeriali di cui al comma 1 prevedono la misura degli eventuali canoni di locazione delle Pubbliche Amministrazioni sulla base della valutazione tecnica effettuata dall'Agenzia del Demanio. Indicano inoltre la misura del contributo a carico delle Amministrazioni utilizzatrici in relazione alle maggiori superfici utilizzate rispetto ai piani di razionalizzazione di cui all'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.



6. Relativamente alle società partecipate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, le eventuali maggiori entrate, fino ad un massimo di 5 milioni annui rispetto alle previsioni, derivanti dalla distribuzione di utili d'esercizio o di riserve sotto forma di dividendi o la attribuzione di risorse per riduzioni di capitale, possono essere utilizzate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e secondo criteri e limiti stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, per aumenti di capitale di società partecipate, anche indirettamente, dal medesimo Ministero, ovvero per la sottoscrizione di capitale di società di nuova costituzione. Le somme introitate a tale titolo sono riassegnate, anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per essere versate ad apposita contabilità speciale di tesoreria. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge.

7. All'art. 33 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 8, è aggiunto infine il seguente: "8-bis. I fondi istituiti dalla società di gestione risparmio del Ministero dell'Economia e delle Finanze possono acquistare immobili ad uso ufficio di proprietà degli enti territoriali, utilizzati dagli stessi o da altre Pubbliche amministrazioni nonché altri immobili di proprietà dei medesimi enti di cui sia completato il processo di valorizzazione edilizio-urbanistico, qualora inseriti in programmi di valorizzazione, recupero e sviluppo del territorio. Le azioni della predetta società di gestione del risparmio possono essere trasferite, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a titolo gratuito all'Agenzia del Demanio. Con apposita convenzione la stessa società di gestione del risparmio può avvalersi in via transitoria del personale dell'Agenzia del Demanio".

8. Allo scopo di accelerare e semplificare le procedure di dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato all'estero, la vendita dei cespiti individuati nel piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all'estero ai sensi dell'art. 1, comma 1311 e 1312, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuata mediante trattativa privata, salve comprovate esigenze, anche in deroga al parere della Commissione Immobili del Ministero degli Affari Esteri di cui all'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18. La stima del valore di mercato dei beni di cui al presente comma può essere effettuata anche avvalendosi di soggetti competenti nel luogo dove è ubicato l'immobile oggetto della vendita. I relativi contratti di vendita sono assoggettati al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti.

9. Le risorse nette derivanti dalle operazioni di dismissione di cui al comma 8 sono destinate alla riduzione del debito pubblico.

Conseguentemente,

- All'articolo 5, comma 4, sostituire le parole: "4.798 milioni" con le seguenti: "4.799 milioni";
- Alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2012: -

2013: -1000;

2014: -1000.



Art. 4-quater

(Disposizioni in materia di dismissioni di terreni agricoli)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, individua i terreni a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del d.lgs n. 28 maggio 2010, n. 85 nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da alienare a cura dell'Agenzia del Demanio mediante trattativa privata per gli immobili di valore inferiore a 400 mila euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 400 mila euro. L'individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Ai citati decreti di individuazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge n. 351 del 2001.
2. Nelle procedure di alienazione dei terreni di cui al comma 1, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, così come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni. Nell'eventualità di incremento di valore dei terreni alienati derivante da cambi di destinazione urbanistica intervenuti nel corso del quinquennio successivo all'alienazione medesima, è riconosciuta allo Stato una quota pari al 75% del maggior valore acquisito dal terreno rispetto al prezzo di vendita; le disposizioni di attuazione del presente periodo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
3. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991 n. 394, l'Agenzia del Demanio acquisisce preventivamente l'assenso alla vendita da parte degli enti gestori delle medesime aree.
4. Le Regioni, le Province, i Comuni possono vendere, per le finalità e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, i beni di loro proprietà aventi destinazione agricola compresi quelli attribuiti ai sensi del d.lgs 28 maggio 2010, n. 85; a tal fine possono conferire all'Agenzia del Demanio mandato irrevocabile a vendere. L'Agenzia provvede al versamento agli Enti territoriali già proprietari dei proventi derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e documentati.
5. Le risorse nette derivanti dalle operazioni di dismissione di cui ai commi precedenti sono destinate alla riduzione del debito pubblico.



Art. 4-quinquies

(Disposizioni in materia di debito pubblico degli enti locali)

1. All'articolo 204, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « il 10 per cento per l'anno 2012 e l'8 per cento a decorrere dall'anno 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014 ».
2. All'articolo 10, comma 2, della legge 16 maggio 1970, n. 281 le parole "25 per cento" sono sostituite dalle parole "20 per cento".
3. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica a decorrere dall'anno 2013 gli enti territoriali riducono l'entità del debito pubblico. A tal fine, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, fermo restando quanto previsto dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'articolo 10, comma 2, della legge 16 maggio 1970, n. 281 sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. In particolare, sono stabilite:
 - a) distintamente per Regioni, province e comuni, la differenza percentuale, rispetto al debito medio pro capite, oltre la quale i singoli enti territoriali hanno l'obbligo di procedere alla riduzione del debito;
 - b) la percentuale annua di riduzione del debito;
 - c) le modalità con le quali può essere raggiunto l'obiettivo di riduzione del debito. A tal fine, si considera comunque equivalente alla riduzione il trasferimento di immobili al fondo o alla società di cui al comma 1, dell'articolo 4-ter.
4. Agli enti che non adempiono a quanto previsto nel comma 8 dell'articolo 4-ter, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 1, lettere b) e d) e comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.



Art. 4-sexies

(Liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica)

1. Al fine di assicurare il miglioramento organizzativo nel settore del trasporto pubblico locale, all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è apportata la seguente modificazione:

a) le parole: "struttura paritetica da istituire" sono sostituite dalle seguenti: "struttura paritetica istituita nell'ambito della predetta Conferenza".

2. Al fine di realizzare un sistema liberalizzato dei servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso la piena concorrenza nel mercato e di perseguire gli obiettivi di liberalizzazione e privatizzazione dei medesimi servizi secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché di assicurare, mediante un sistema di *benchmarking*, il progressivo miglioramento della qualità ed efficienza di gestione dei medesimi servizi, al predetto articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Con la stessa delibera gli enti locali valutano l'opportunità di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa.";

b) al comma 3, prima delle parole: "ai fini della relazione al Parlamento" aggiungere la seguente: "anche";

c) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In caso contrario e comunque in assenza della delibera di cui al comma 2, l'ente locale non può procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo."

d) al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire l'unitarietà del servizio oggetto dell'affidamento, è fatto divieto di procedere al frazionamento del medesimo servizio e del relativo affidamento."

e) al comma 32, lettera a), dopo le parole: "alla somma di cui al comma 13" aggiungere le seguenti: "ovvero non conformi a quanto previsto al medesimo comma";

f) al comma 32, lettera d), sostituire le parole: "a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente" con le seguenti: "a condizione che la partecipazione in capo a soci pubblici detentori di azioni alla data del 13 agosto 2011, ovvero quella sindacata, si riduca anche progressivamente";

g) dopo il comma 32, aggiungere il seguente comma: "32-bis. Al fine di verificare e assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 32, il prefetto accerta che gli enti locali abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto al medesimo comma. In caso di inottemperanza, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, il Governo, ricorrendone i presupposti, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, comma secondo, della Costituzione e secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131."

h) al comma 33, primo periodo, sostituire le parole: "ovvero ai sensi del comma 12" con le seguenti: "ovvero non ai sensi del comma 12";

i) al comma 33, secondo periodo, dopo le parole: "nonché al socio selezionato ai sensi del comma 12" aggiungere le seguenti: "e alle società a partecipazione mista pubblica e privata costituite ai sensi del medesimo comma";



l) al comma 33, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale a gare indette nell'ultimo anno di affidamento dei servizi da essi gestiti, a condizione che sia stata indetta la procedura competitiva ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio o, almeno, sia stata adottata la decisione di procedere al nuovo affidamento attraverso la predetta procedura ovvero, purché in favore di soggetto diverso, ai sensi del comma 13.".

m) dopo il comma 33, aggiungere i seguenti commi:

"33-*bis*. Al fine di assicurare il progressivo miglioramento della qualità di gestione dei servizi pubblici locali e di effettuare valutazioni comparative delle diverse gestioni, gli enti affidatari sono tenuti a rendere pubblici i dati concernenti il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente e il livello degli investimenti effettuati, nonché ogni ulteriore informazione necessaria alle predette finalità.

33-*ter*. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, adottato, entro il 31 gennaio 2012, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, sentita la Conferenza unificata, sono definiti:

a) i criteri per la verifica di cui al comma 1 e l'adozione della delibera quadro di cui al comma 2;

b) le modalità attuative del comma 33-*bis*, anche tenendo conto delle diverse condizioni di erogazione in termini di aree, popolazioni e caratteristiche del territorio servito;

c) le ulteriori misure necessarie ad assicurare la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.";

n) al comma 34, aggiungere, all'inizio, il seguente periodo: "Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili.";

o) dopo il comma 34, aggiungere il seguente comma: "34-*bis*. Il presente articolo, fermo restando quanto disposto al comma 34, si applica al trasporto pubblico regionale e locale. Con riguardo al trasporto pubblico regionale, sono fatti salvi gli affidamenti già deliberati in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007.".



Art. 4-septies

(Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti)

1. All'articolo 3 comma 5 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, le parole "Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per recepire i seguenti principi:" sono sostituite dalle seguenti:
 "Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:".
2. All'articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
 "5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5".
3. È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.
4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:
 - a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
 - b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento;
 - c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;
 - d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.
5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.
6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.
7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta.
8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.
9. Restano salvi i diversi modelli societari già vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, entro sei mesi dalla approvazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.
11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata.



12. All'articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, le parole : "prendendo come riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe." sono soppresse.



Art. 4-octies

(Programmazione della ricerca e premialità)

1. Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca assicura la coerenza dei Piani e Progetti di ricerca e di attività proposti dagli Enti Pubblici di Ricerca vigilati con le indicazioni del Programma Nazionale della Ricerca, anche in sede di ripartizione della quota del 7% del fondo di finanziamento ordinario dei predetti Enti di ricerca, preordinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti medesimi.



Art. 4-novies

(Fondo nuovi nati)

1. Le misure, relative al Fondo di credito per i nuovi nati, di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono prorogate per gli anni 2012, 2013 e 2014. Al relativo onere si provvede mediante utilizzazione delle risorse complessivamente disponibili alla data del 31 dicembre 2011 sull'apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, nonché di quelle successivamente recuperate in ragione del carattere rotativo del Fondo stesso.



Art. 4-decies

(Semplificazione dei pagamenti e degli accertamenti delle violazioni all'obbligo di copertura assicurativa)

1. Il comma 3-bis, dell'articolo 9, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 è sostituito dai seguenti:

“3-bis. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, provvede la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, che, ove necessario, nomina un commissario ad acta con oneri a carico dell'ente territoriale. La cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene nel rispetto dell'articolo 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ferma restando l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

3-ter. La certificazione di cui al comma 3-bis non può essere rilasciata, a pena di nullità:

a) dagli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Cessato il commissariamento, la certificazione non può comunque essere rilasciata in relazione a crediti sorti prima del commissariamento stesso. Nel caso di gestione commissariale, la certificazione non può comunque essere rilasciata in relazione a crediti rientranti nella gestione commissariale;

b) dalle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, le modalità di attuazione delle disposizioni recate dai commi 3-bis e 3-ter, dell'articolo 9, del decreto legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente restano valide le certificazioni prodotte in applicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2009.

3. All'articolo 210, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro-soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 9 decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.”.

4. L'obbligo di cui al comma 2-bis, dell'articolo 210, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma 3 del presente articolo, trova applicazione con riferimento alle convenzioni stipulate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. All'art. 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti:

“4-ter. L'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis



dell'art. 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.

4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma *4-ter*, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solito a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 180, comma 8.

4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma *4-ter*, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.”.



Art. 4-undecies

(Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini)

1. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, sull'intero territorio nazionale si applica la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall'articolo 43, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. A tale scopo, fino al 31 dicembre 2013, i provvedimenti di cui al primo periodo della lettera a), del comma 2, dell'articolo 43, del decreto legge n. 78 del 2010 sono adottati, ferme restando le altre previsioni ivi contenute, in via esclusiva e all'unanimità, dall'Ufficio Locale del Governo, istituito in ciascun capoluogo di provincia, su richiesta della regione, d'intesa con gli enti interessati e su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La trasmissione dei dati e dei documenti previsti dal secondo periodo della medesima lettera, avviene in favore del medesimo Ufficio.
3. L'Ufficio Locale del Governo è presieduto dal Prefetto e composto da un rappresentante della regione, da un rappresentante della provincia, da un rappresentante della città metropolitana ove esistente, e da un rappresentante del comune interessato. Il dissenso di uno o più dei componenti, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella riunione convocata dal Prefetto, deve essere congruamente motivato e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche e delle integrazioni eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non partecipa alla riunione medesima, ovvero non esprime definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.
4. Resta esclusa l'applicazione dei commi 1, 2 e 3 ai soli procedimenti amministrativi di natura tributaria, a quelli concernenti la tutela statale dell'ambiente, quella della salute e della sicurezza pubblica, nonché alle nuove iniziative produttive avviate su aree soggette a vincolo.
5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel caso di mancato rispetto dei termini dei procedimenti, di cui all'articolo 7 del medesimo decreto, da parte degli enti interessati, l'adozione del provvedimento conclusivo è rimessa all'Ufficio Locale del Governo.
6. Le previsioni dei commi da 1 a 5 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la partecipazione all'Ufficio Locale del Governo è a titolo gratuito e non comporta rimborsi.
7. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, recante "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi".
8. Il comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, deve intendersi nel senso che l'atto di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ivi disciplinato è in deroga al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile ed è sottoscritto con la firma digitale di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
9. A partire dal 1° gennaio 2012, le società a responsabilità limitata che non abbiano nominato il Collegio Sindacale possono redigere il bilancio secondo uno schema semplificato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le voci e la struttura che compongono lo schema di bilancio semplificato e le modalità di attuazione del presente comma".
10. I soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili possono sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili.



11. I limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata.

12. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)».

13. L'articolo 2477 del codice civile è così sostituito:

“2477. Sindaco e revisione legale dei conti.

L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un sindaco o di un revisore.

La nomina del sindaco è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.

La nomina del sindaco è altresì obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.

L'obbligo di nomina del sindaco di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.”

14. All'articolo 2397 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Per le società aventi capitale sociale inferiore a 1 milione di euro lo statuto può prevedere che l'organo di controllo sia composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.”.

15. Nel caso in cui siano entrate in vigore norme di legge o regolamentari che incidano, direttamente o indirettamente, sulle materie regolate dallo statuto sociale, le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, possono modificare il proprio statuto con le maggioranze assembleari previste in via generale dallo statuto per le sue modificazioni, anche nei casi in cui lo statuto stesso preveda maggioranze più elevate per la modifica di determinati suoi articoli.

16. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata.

17. Per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all'articolo 10 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 9-bis, è sostituito con il seguente:

«9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice



della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che:

- a) per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio e le autorizzazioni devono essere rilasciate entro quindici giorni dalla loro presentazione;
- b) le autorizzazioni periodiche di cui all'articolo 13 del citato regolamento siano valide per un numero indefinito di viaggi con validità annuale per la circolazione a carico e a vuoto dei convogli indicati sull'autorizzazione;
- c) le autorizzazioni multiple di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data del rilascio;
- d) le autorizzazioni singole di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio;
- e) per le autorizzazioni di tipo periodico non è prevista l'indicazione della tipologia e della natura della merce trasportata;
- f) le disposizioni contenute all'articolo 13, comma 5, non siano vincolate alla invariabilità della natura del materiale e della tipologia degli elementi trasportati;
- g) i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica prevista dall'articolo 13, così come modificato dal presente comma e che questa sia rilasciata con le modalità semplificate di cui alla lettera a) del presente comma;
- h) tutti i tipi di autorizzazioni, anche con validità scaduta, siano rinnovabili su domanda che deve essere presentata in carta semplice, per non più di tre volte, per un periodo di validità non superiore a tre anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed i percorsi stradali siano rimasti invariati;
- i) nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possano essere indicati, con annotazione a parte fino ad un massimo di cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, pari a cinque sia per il veicolo trattore che per il veicolo rimorchio o semirimorchio e siano ammesse tutte le combinazioni possibili tra i trattori ed i rimorchi o semirimorchi anche incrociate.».



Art. 4-duodecies

(Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40 la rubrica è sostituita dalla seguente: "40. (L) Certificati ", e sono premessi i seguenti commi:

01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura " Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

b) all'articolo 41, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 43, il comma 1 è sostituito dal seguente: <<1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. >>;

d) dopo l'articolo 44 è inserito il seguente: <<44-bis. Acquisizione d'ufficio di informazioni- 1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore. 2. >>;

e) l'articolo 72 è sostituito dal seguente: <<72. Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli.- 1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'art. 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'art. 58 del CAD, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti. 2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione. 3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.>>;

f) all'articolo 74, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà" ed è aggiunta la seguente lettera: "d) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 2."

2. All'articolo 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, è inserito il seguente comma:

"5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà altresì conto, in apposita sezione, del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei commi 25, 26 e 27."



b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

<< 25. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 27.

26. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:

a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;

b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;

c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

27. L'amministrazione dà conto delle circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto della regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque, i metodi di analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.>>.



Art. 4-terdecies

(Disposizioni in tema di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici)

1. L'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente: "Art. 33. (Eccedenze di personale e mobilità collettiva) - 1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.
3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.
4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.
5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della Regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge del 14 settembre 2011, n. 148, nonché del comma 6.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.
7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità.
8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153."
2. Le procedure di cui all'articolo 33, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto, si applicano anche nei casi previsti dall'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111.



3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai concorsi già banditi e alle assunzioni già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge.



Art. 4-quaterdecies

(Semplificazione procedimento distretti turistici)

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 12 luglio 2011, n. 106, è aggiunto in fine il seguente periodo:

“Il relativo procedimento si intende concluso favorevolmente per gli interessati se l'amministrazione competente non comunica all'interessato, nel termine di novanta giorni dall'avvio del procedimento, il provvedimento di diniego.”



Art. 4-quinquiesdecies

(Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione)

1. Al fine di favorire la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali con il sistema della finanza di progetto, le cui procedure sono state avviate, ai sensi della normativa vigente, e non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge, riducendo ovvero azzerando l'ammontare del contributo pubblico a fondo perduto, possono essere previste, per le società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, le seguenti misure:

a) le imposte sui redditi e l'IRAP generati durante il periodo di concessione possono essere compensati totalmente o parzialmente con il predetto contributo a fondo perduto;

b) il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, può essere assolto mediante compensazione con il predetto contributo pubblico a fondo perduto, nel rispetto della direttiva IVA 2006/112 CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e delle pertinenti disposizioni in materia di risorse proprie del bilancio dell'Unione europea;

c) l'ammontare del canone di concessione previsto dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, l'integrazione prevista dall'articolo 19, comma 9-bis, della legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, possono essere riconosciuti al concessionario come contributo in conto esercizio.

2. L'importo del contributo pubblico a fondo perduto nonché le modalità e i termini delle misure previste al comma 1, utilizzabili anche cumulativamente, sono posti a base di gara per l'individuazione del concessionario, e successivamente riportate nel contratto di concessione da approvarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura massima del contributo pubblico, ivi incluse le misure di cui al comma 1, non può eccedere il 50 per cento del costo dell'investimento e deve essere in conformità con la disciplina nazionale e comunitaria in materia.

3. L'efficacia delle misure previste ai commi 1 e 2 è subordinata all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 104, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

4. In occasione degli aggiornamenti periodici del piano economico-finanziario si procede alla verifica del calcolo del costo medio ponderato del capitale investito ed eventualmente del premio di rischio indicati nel contratto di concessione vigente, nonché alla rideterminazione delle misure previste al comma 1 sulla base dei valori consuntivati nel periodo regolatorio precedente, anche alla luce delle stime di traffico registrate nel medesimo periodo.



Art. 4-sexiesdecies

(Interventi per la realizzazione del corridoio Torino – Lione e del Tunnel del Tenda)

1. Per assicurare la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione e garantire, a tal fine, il regolare svolgimento dei lavori del cunicolo esplorativo de La Maddalena, le aree ed i siti del Comune di Chiomonte, individuati per l'installazione del cantiere della galleria geognostica e per la realizzazione del tunnel di base della linea ferroviaria Torino-Lione, costituiscono aree di interesse strategico nazionale.
2. Fatta salva l'ipotesi di più grave reato, chiunque si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale di cui al comma 1 ovvero impedisce o ostacola l'accesso autorizzato alle aree medesime è punito a norma dell'articolo 682 del codice penale.
3. Le risorse finanziarie a carico dello Stato italiano previste per la realizzazione del nuovo Tunnel di Tenda, nell'ambito dell'accordo di Parigi del 12 marzo 2007 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, ratificato con legge 4 agosto 2008, n. 136, da attribuire all'ANAS S.p.a., committente delegato incaricato della realizzazione dell'opera, sono da considerare quali contributi in conto impianti, ai sensi dell'articolo 1, comma 1026, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Le entrate derivanti dal rimborso da parte della Repubblica francese, ai sensi degli articoli 22 e 23 dell'accordo di cui al comma 3, della propria quota di partecipazione per i lavori di costruzione del nuovo tunnel di Tenda, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato italiano per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo ai fondi da attribuire ad ANAS per il contratto di programma.
5. Le entrate derivanti dal rimborso da parte della Repubblica francese, ai sensi degli articoli 6 e 8 del predetto accordo, della propria quota di partecipazione dei costi correnti della gestione unificata del tunnel di Tenda in servizio, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato italiano per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo ai fondi da attribuire ad ANAS per il contratto di servizio.

Art. 4-septiesdecies

(Cessione partecipazioni ANAS)

1. All'articolo 36 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. A decorrere dal 1° gennaio 2012, Anas S.p.A. trasferisce a Fintecna S.p.A. al valore netto contabile risultante al momento della cessione tutte le partecipazioni detenute da Anas S.p.A. anche in società regionali; la cessione è esente da imposte dirette, indirette e da tasse.”.



Art. 4-octiesdecies

(Finanziamento opere portuali)

1. All'articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dopo il comma 2-undecies, è inserito il seguente:

“2-undecies. 1). Per il solo anno 2012, per le finalità di cui al comma 2-novies, può essere disposto, ad integrazione delle risorse rinvenienti dalla revoca dei finanziamenti, l'utilizzo delle risorse del Fondo per le infrastrutture portuali di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e successive modificazioni.”.



Art. 4-noviesdecies

(Apprendistato, contratto di inserimento donne, part-time, telelavoro, incentivi fiscali e contributivi)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Con effetto dal 1° gennaio 2012 l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono aumentate di un punto percentuale. All'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, le parole "lettera i)" sono sostituite da "lettera m)".
2. A decorrere dall'anno 2012 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto destina annualmente, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4 lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modifiche e integrazioni, una quota non superiore a 200 milioni di euro alle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, di cui il 50% destinato prioritariamente alla tipologia di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere stipulato ai sensi dell'articolo all'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.
3. Al fine di promuovere l'occupazione femminile, all'articolo 54, comma 1 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di 20 punti percentuali di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi di 10 punti percentuali quello maschile. Le aree di cui al precedente periodo nonché quelle con riferimento alle quali trovano applicazione gli incentivi economici di cui all'articolo 59, comma 3 nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008 sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento all'anno successivo". Per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, le aree geografiche di cui all'articolo 54, comma 1 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 lettera e) come modificata dal presente comma sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Al fine di incentivare l'uso del contratto di lavoro a tempo parziale, le lettere a) e b) del comma 44 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono abrogate. Dalla data di entrata in vigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo parziale di cui all'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, come sostituiti, da ultimo, dall'articolo 46 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. All'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, le parole "convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio" sono soppresse.
5. Sono introdotte le seguenti misure di incentivazione del telelavoro:
 - a) al fine di facilitare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso il ricorso allo strumento del telelavoro, i benefici di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) della legge 8 marzo 2000, n. 53 possono essere riconosciuti anche in caso di telelavoro nella forma di contratto a termine o reversibile;



b) al fine di facilitare l'inserimento dei lavoratori disabili mediante il telelavoro, gli obblighi di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 in tema di assunzioni obbligatorie e quote di riserva possono essere adempiuti anche utilizzando la modalità del telelavoro;

c) ai medesimi fini di cui alla precedente lettera b), fra le modalità di assunzioni che possono costituire oggetto delle convenzioni e delle convenzioni di integrazione lavorativa di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono incluse le assunzioni con contratto di telelavoro

d) al fine di facilitare il reinserimento dei lavoratori in mobilità, le offerte di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223 comprendono anche le ipotesi di attività lavorative svolte in forma di telelavoro, anche reversibile.

6. Al fine di armonizzare il quadro normativo in tema di incentivi fiscali e contributivi alla contrattazione aziendale e in tema di sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità, la tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e lo sgravio dei contributi di cui all'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 applicabili anche alle intese di cui all'articolo 8 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono riconosciuti in relazione a quanto previsto da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti. All'articolo 26 del decreto-legge 98 del 2011, le parole "compresi i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl, Uil e Ugl sono soppresse".

7. Per l'anno 2012 ciascuna regione, conformemente al proprio ordinamento, può disporre la deduzione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da contratti collettivi aziendali o territoriali di produttività di cui all'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli effetti finanziari derivanti dagli interventi di cui al presente comma sono esclusivamente a carico del bilancio della regione. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.

8. Al fine di accelerare la piena operatività del credito di imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106, la Conferenza Stato-Regioni sancisce intesa sul decreto di natura non regolamentare volto a stabilire i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni interessate, nonché le disposizioni di attuazione del medesimo articolo 2 entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto.

9. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e di semplificare la gestione del rapporto di lavoro sono introdotte le seguenti misure:

a) l'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 è abrogato;

b) all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo la lettera f) è inserita la seguente: "g) l'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo con esclusivo riferimento ai lavoratori dello spettacolo come definiti ai sensi della normativa vigente." .



Art. 4-vicies

(Fondo di rotazione per le politiche comunitarie)

1. Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse assegnate dall'Unione europea a titolo di cofinanziamento di interventi nei settori dell'agricoltura e della pesca, il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, la quota di saldo del contributo comunitario e di quello statale corrispondente.
2. Le somme anticipate sulla quota comunitaria, ai sensi del comma 1, sono reintegrate al Fondo di rotazione a valere sugli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di saldo per gli interventi che hanno beneficiato delle anticipazioni stesse.
3. Il Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali attiva le necessarie azioni di recupero delle somme anticipate dal Fondo di rotazione e non reintegrate a causa del mancato riconoscimento delle spese da parte dell'Unione europea.
4. Il Fondo di rotazione di cui al comma 1 destina le risorse finanziarie a proprio carico, provenienti da un'eventuale riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei programmi dei fondi strutturali 2007/2013, alla realizzazione di interventi di sviluppo socio-economico concordati tra le Autorità italiane e la Commissione europea nell'ambito del processo di revisione dei predetti programmi.



Art. 4-semel et vicies

(Disposizioni per lo sviluppo del settore dei beni e delle attività culturali)

1. Le somme corrispondenti all'eventuale minor utilizzo degli stanziamenti previsti dall'articolo 1, commi da 325 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, così come rifinanziati dall' articolo 1, comma 4, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, per la copertura degli oneri relativi alla proroga delle agevolazioni fiscali per le attività cinematografiche di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono annualmente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per essere destinate al rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Il riparto di dette risorse tra le finalità di cui al citato decreto legislativo n. 28 del 2004 è disposto con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, i commi da 338 a 343 sono abrogati.

2. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i principi di efficienza, razionalità ed economicità e di far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo ed in grado di generare ricadute positive sul turismo e sull'economia del Paese, all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, dall'articolo 2 del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8-quater, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25" sono sostituite dalle seguenti: "alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148";

b) prima dell'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: "Al fine di procedere alle assunzioni di personale presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, il Ministero per i beni e le attività culturali procede, dopo l'utilizzo delle graduatorie regionali in corso di validità ai fini di quanto previsto dal terzo periodo, alla formazione di una graduatoria unica nazionale degli idonei secondo l'ordine generale di merito risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle graduatorie regionali in corso di validità, applicando in caso di parità di merito il principio della minore età anagrafica. La graduatoria unica nazionale è elaborata anche al fine di consentire ai candidati di esprimere la propria accettazione e non comporta la soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non accettano mantengono la collocazione ad essi spettante nella graduatoria della regione per cui hanno concorso. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede alle attività di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente."



Art. 4-bis et vicies

(Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 125, primo comma, le parole «il proprio indirizzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine»;
 - b) all'articolo 133, il terzo comma è abrogato;
 - c) all'articolo 134, il terzo comma è abrogato;
 - d) all'articolo 136 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.»;
 - 2) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica.»;
 - 3) il quarto comma è abrogato;
 - e) all'articolo 170, al quarto comma, le parole da «Il giudice può autorizzare per singoli atti» sino a «l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni» sono soppresse;
 - f) all'articolo 176, al secondo comma, le parole da «anche a mezzo telefax» sino a «l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la comunicazione.» sono soppresse;
 - g) all'articolo 183, l'ottavo comma è abrogato;
 - h) all'articolo 250, il secondo comma è sostituito dal seguente: «L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax.»;
 - i) all'articolo 366, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al secondo comma, dopo le parole «se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma» sono aggiunte le seguenti: «ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine»;
 - 2) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell'articolo 136, secondo e terzo comma.»;
 - l) all'articolo 518, al sesto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.»;
2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 173-bis, al terzo comma, le parole da «a mezzo di posta ordinaria» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.»;



b) all'articolo 173-quinquies, al primo comma, le parole da «a mezzo di telefax» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli.»;

3. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo le parole «a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890» sono inserite le seguenti: «ovvero a mezzo della posta elettronica certificata»;

b) all'articolo 3, il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «La notifica è effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l'indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalità previste dall'articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all'articolo 8»;

c) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo le parole: «può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente,» sono aggiunte le seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata, ovvero»;

2) al comma 1 le parole «e che sia iscritto nello stesso albo del notificante» sono soppresse;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.»;

d) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nella notificazione di cui all'articolo 4 l'atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.»;

2) al comma 2, alle parole: «Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario» è anteposto il seguente periodo: «Quando la notificazione viene effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'atto deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario.»;

3) al comma 3, le parole «In entrambi i casi di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dal comma 2».

4. All'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-bis. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente.».

5. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Art. 4-ter et vicies

(Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle corti di appello)

1. Nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima dell'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, e in quelli pendenti davanti alle corti di appello da oltre due anni prima dell'entrata in vigore della presente legge, la cancelleria avvisa le parti costituite dell'onere di presentare istanza di trattazione del procedimento, con l'avvertimento delle conseguenze di cui al comma 2.
2. Le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte, dichiara la persistenza dell'interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione dell'avviso di cui al comma 1.
3. Nei casi di cui al comma 2 il presidente del collegio dichiara l'estinzione con decreto.



Art. 4-quater et vices

(Modifiche al codice di procedura civile per l'accelerazione del contenzioso civile pendente in grado di appello)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 283 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se l'istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio»;

b) all'articolo 350, primo comma, dopo le parole: «la trattazione dell'appello è collegiale», sono inserite le seguenti: «ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti»;

c) all'articolo 351 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo comma, dopo le parole «il giudice provvede con ordinanza», sono aggiunte le seguenti: «non impugnabile»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell'articolo 281-sexies. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire»;

d) all'articolo 352 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono, il giudice può decidere la causa ai sensi dell'articolo 281-sexies»;

e) all'articolo 431 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se l'istanza per la sospensione di cui al terzo ed al sesto comma è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio».

2. All'articolo 445-bis del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile»

3. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Art. 4-quinquies et vicies

(Modifiche in materia di spese di giustizia)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione»;

b) all'articolo 14, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.»

2. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è versato all'entrata del bilancio dello Stato, con separata contabilizzazione, per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari, con particolare riferimento ai servizi informatici e con esclusione delle spese di personale. Nei rapporti finanziari con le autonomie speciali il maggior gettito costituisce riserva all'erario per un periodo di 5 anni.

3. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

IL GOVERNO



RELAZIONE TECNICA MAXI EMENDAMENTO

art. 4 bis

(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici)

1. Dalla descrizione della normativa vigente¹ come di seguito rappresentata ed esemplificata nelle successive Tabelle risulta evidente che la disposizione in esame si pone a garanzia di effetti comunque già previsti a legislazione vigente per effetto del complesso degli interventi normativi di riforma adottati a partire dal 2004 (in particolare legge n. 243/2004, legge n. 102/2009, legge n. 122/2010, legge n. 111/2011 e legge n. 148/2011). Ciò in quanto, per il pensionamento di vecchiaia ordinario, l'età minima di accesso, tenuto conto del regime delle decorrenze (c.d. "finestra"), a 67 anni per tutti i lavoratori (incluse le lavoratrici del settore privato) che maturano la prima decorrenza utile dal 2026 è già prevista sulla base dell'ordinamento vigente tenuto conto degli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita stimati² (fermo restando che gli adeguamenti effettivamente applicati risulteranno quelli accertati dall'Istat a consuntivo, secondo la procedura prevista dall'articolo 12 del DL 78/2010, convertito con legge n. 122/2010 e successive modificazioni e integrazioni). Pertanto dalla disposizione, diretta comunque a garantire il rispetto degli impegni presi in sede UE, non derivano effetti finanziari ulteriori per la finanza pubblica. In sintesi, a normativa vigente, l'età minima di accesso al pensionamento, tenuto conto del regime delle decorrenze e sulla base della stima degli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita, raggiunge il valore di 67 anni per chi matura i requisiti minimi:
 - nel 2016 per i lavoratori autonomi (accesso al pensionamento da metà 2017);
 - nel 2022 per i lavoratori dipendenti e le lavoratrici del pubblico impiego (accesso al pensionamento dal 2023);
 - nel 2024 per le lavoratrici autonome (accesso al pensionamento da metà 2025);
 - nel 2025 per le lavoratrici dipendenti del settore privato (accesso al pensionamento dal 2026).

2. Per effetto degli interventi adottati a partire dal 2004 in materia di accesso al pensionamento³ le modalità di accesso al pensionamento, uniformate in tutti e tre i regimi

¹ La descrizione sintetica della normativa vigente in materia di accesso al pensionamento sulla base dell'ordinamento in vigore protempore è stata riportata in diversi documenti istituzionali, da ultimo, ad esempio, la Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013 (settembre 2010, Riquadro "Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico italiano" a pag. 53-57), il Programma Nazionale di Riforma (PNR) 2010 (novembre 2010, paragrafo 2.2.1 a pag. 18-20), il Programma Nazionale di Riforma (PNR) 2011 (aprile 2011, pag. 81-84, allegato anche al DEF2011 in terza Sezione), il Rapporto RGS n. 12 del giugno 2011 relativo a "Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario" (con analisi dettagliata in apposita Appendice), la Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2011 (settembre 2011) nel Riquadro "Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico italiano" a pag. 19-23 inclusivo delle ultime modifiche adottate con le leggi n. 111/2011 e n. 148/2011.

² Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita dei requisiti anagrafici sono stimati sulla base dello scenario demografico Istat - base 2007.

³ Con indicato in apposito riquadro contenuto nella Nota di Aggiornamento al Documento di economia e finanza 2011 il complesso degli interventi normativi adottati dal 2004 (a partire dalla legge n. 243/2004) con effetti dal 2008/2009 hanno comportato una significativa riduzione dell'incidenza della spesa pensionistica in rapporto al PIL che raggiunge in media 1,4 punti percentuali annui nell'intero periodo 2015-2040. In termini cumulati al 2050, i predetti complessivi interventi danno luogo ad una riduzione di circa 39 punti percentuali di cui circa il 60% da ascrivere ai combinati interventi adottati con le leggi n. 122/2010, n. 111/2011 e n. 148/2011. Gli interventi adottati finalizzati al posticipo dell'età media di accesso al pensionamento mediante l'incremento dei requisiti di accesso e l'adeguamento agli incrementi di speranza di vita dei requisiti anagrafici costituiscono un ulteriore potenziamento degli strumenti endogeni già presenti nel sistema pensionistico per contrastare gli effetti finanziari della transizione demografica tra i quali, in relazione alle regole che disciplinano il calcolo del trattamento pensionistico nel sistema contributivo e misto, vi è sicuramente l'aggiornamento triennale del coefficiente di trasformazione. Oltre agli effetti finanziari di risparmio, i predetti interventi comportano anche un miglioramento del livello delle prestazioni liquidate con il sistema di calcolo contributivo e, quindi, dell'adeguatezza delle prestazioni garantite dal sistema pensionistico pubblico.

(retributivo, in corso di superamento per quanto attiene alle nuove liquidazioni⁴, misto e contributivo) sono sostanzialmente due: il pensionamento di vecchiaia ordinario e il pensionamento anticipato (in presenza di un'anzianità contributiva comunque superiore a 35 anni). Di seguito si intende riassumere in sintesi le regole per l'accesso al pensionamento di vecchiaia ordinario e al pensionamento anticipato sulla base della normativa vigente.

3. **Pensionamento di vecchiaia ordinario**⁵. Il sistema pensionistico italiano prevede nel 2012 per il pensionamento di vecchiaia ordinario il requisito anagrafico di 65 anni per gli uomini e per le lavoratrici del pubblico impiego (61 anni nel biennio 2010-2011, per essere incrementato a 65 anni dal 1° gennaio 2012) e di 60 anni per le donne lavoratrici nel settore privato gradualmente allineato al requisito della generalità dei lavoratori a partire dal 2014 per raggiungere la situazione di regime al 2026. In ogni caso una volta maturato il requisito per l'accesso al pensionamento di vecchiaia ordinario, l'effettiva decorrenza della pensione (e, di fatto, quindi, l'età effettiva di accesso al pensionamento) è ulteriormente posticipata di 12 i per i lavoratori dipendenti e di 18 mesi per i lavoratori autonomi (pertanto per chi matura i requisiti nel 2012 l'età minima alla quale decorre la pensione è 66 anni per i lavoratori dipendenti e le lavoratrici del settore pubblico, 61 anni per le lavoratrici dipendenti del settore privato, 61,5 per le lavoratrici autonome poi crescente nel tempo come sopra indicato e 66,5 anni per i lavoratori autonomi).

4. **Pensionamento anticipato**. L'accesso al pensionamento ad età inferiori a quelle indicate al punto 2. (c.d. **pensionamento anticipato**) è consentito (nei sistemi retributivo, misto e contributivo) nei seguenti casi:

- se in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 40 anni (in questo caso si prescinde dall'età anagrafica);
- se in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni⁶ ed un'età gradualmente crescente dai 60 anni del 2010 ai 62 anni a partire dal 2013 per i lavoratori dipendenti e dai 61 anni del 2010 ai 63 anni a partire dal 2013 per i lavoratori autonomi. E' possibile la maturazione del diritto ad accedere ad età inferiori di 1 anno a quelle indicate solo se in possesso di un'anzianità contributiva minima di almeno 36 anni.

In ogni caso una volta maturato il requisito per l'accesso al pensionamento anticipato, l'effettiva decorrenza della pensione (e, di fatto, quindi, l'età effettiva di accesso al pensionamento) è ulteriormente posticipata di 12 mesi per i lavoratori dipendenti e di 18 mesi per i lavoratori autonomi (pertanto, ad esempio, per chi matura i requisiti dal 2013 l'età minima alla quale decorre la pensione con 35 anni di contributi è 63 anni per i lavoratori dipendenti e 64,5 anni per i lavoratori autonomi cui va comunque aggiunto l'adeguamento all'incremento della speranza di vita, previsto per la prima volta a decorrere da tale anno). Per chi accede al pensionamento in virtù della maturazione del requisito contributivo di 40 anni indipendentemente dal requisito anagrafico la decorrenza è ulteriormente posticipata (in via aggiuntiva ai 12 mesi per i lavoratori dipendenti e ai 18 mesi per i lavoratori autonomi) di un ulteriore mese per chi matura i requisiti nel 2012, di ulteriori due mesi per chi matura i requisiti nel 2013 e di ulteriori tre mesi per chi matura i requisiti dal 2014.

5. **Dal 2013 viene applicato l'adeguamento triennale dei requisiti anagrafici per l'accesso al pensionamento di vecchiaia ordinario, al pensionamento anticipato e all'assegno**

⁴ Anche per i soggetti che maturano un'anzianità contributiva pari a 35 anni (40 anni) a partire dal 2013/2014 (2018/2019) la liquidazione del trattamento pensionistico verrà effettuata con il sistema misto.

⁵ In ogni caso è prevista un'anzianità contributiva minima.

⁶ Questa seconda possibilità per le donne lavoratrici del settore privato è, fino attorno al 2017, di fatto assorbita dal permanere della possibilità di accesso al pensionamento di vecchiaia a età inferiori (il requisito anagrafico di 60 anni, adeguato dal 2013 agli incrementi della speranza di vita, è progressivamente incrementato dal 2014 con allineamento graduale al requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia della generalità dei lavoratori) anche con anzianità contributive significativamente inferiori a 35 anni.

sociale alla variazione della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni accertata dall'Istat in riferimento al triennio precedente. La disposizione prevede espressamente che la procedura di adeguamento a cadenza triennale dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi di speranza di vita sia rientrante pienamente nella sfera dell'azione amministrativa con conseguente certezza di rispetto delle scadenze fissate e di applicazione degli stessi adeguamenti. Ciò in linea alla procedura già prevista relativamente all'aggiornamento del coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 335/1995. Circa la valutazione dell'adeguamento dei requisiti anagrafici agli incrementi della speranza di vita a 65 anni, considerando lo scenario demografico Istat centrale, si fa presente che l'incremento dei requisiti dal 1° gennaio 2013 è stimato pari a 3 mesi, in quanto assorbente l'incremento della speranza di vita registrato nel triennio precedente risultante superiore (4 mesi)⁷ e pari a 4 mesi per gli adeguamenti fino a circa il 2030, con successivi adeguamenti inferiori e attorno ai 3 mesi fino al 2050 circa. **Ciò comporta un adeguamento cumulato, al 2050, pari a circa 3 anni e 10 mesi.** In ogni caso gli adeguamenti effettivamente applicati risulteranno quelli accertati dall'Istat a consuntivo.

6. Di seguito si dà una rappresentazione tabellare delle modalità di accesso al pensionamento (nei sistemi retributivo, misto e contributivo):

- nelle Tabelle A e B sono indicati i requisiti anagrafici e contributivi per la maturazione del diritto a pensione fermo restando che per il computo dell'età minima legale effettiva per l'accesso al pensionamento occorre aggiungere il periodo di posticipo della decorrenza che risulta di 12 mesi per i lavoratori dipendenti e di 18 mesi per i lavoratori autonomi (di 15 mesi e di 21 mesi rispettivamente nel caso di accesso con 40 anni di contributi);
- nelle Tabelle A-BIS e B-BIS sono indicate le età minime di accesso al pensionamento sulla base dell'ordinamento vigente⁸ inclusive degli effetti del regime delle decorrenze (c.d. "finestra") per quanto concerne i requisiti anagrafici, per i quali tale regime implica automaticamente l'incremento dell'età minima di effettivo accesso al pensionamento⁹. Per la lettura delle Tabelle BIS si evidenzia che l'anno indicato nella prima colonna è sempre riferito alla maturazione dei requisiti della coorte di lavoratori mentre l'età indicata è alla decorrenza del trattamento oltre un anno dopo.

7. Dalle Tabelle BIS si può evidenziare quanto segue:

⁷ Con riferimento al solo adeguamento del 2013, è previsto che l'incremento dei requisiti anagrafici non possa comunque superare i tre mesi.

⁸ Per quanto attiene al confronto con l'assetto normativo-istituzionale presente in altri Paesi europei si fa presente che attualmente è in corso l'elaborazione il quarto round di previsioni *age-related*, la cui pubblicazione è prevista nella prima metà del 2012. Tuttavia, la fase di definizione delle ipotesi demografiche e macroeconomiche sottostanti si è conclusa a giugno di quest'anno, i risultati sono stati approvati da EPC ed Ecofin, e recentemente ne sono stati pubblicati i risultati ("The 2012 Ageing Report: underlying assumptions and Projection methodology" http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2011/pdf/ee-2011-4_en.pdf). Considerando le diverse schede-Paese contenute nel citato Rapporto si evidenzia come per quanto riguarda il confronto con un Paese come la Germania solitamente considerato come benchmark:

- per il pensionamento di vecchiaia l'Italia raggiunge l'età minima di accesso di 67 anni nel 2026 (per le lavoratrici del settore privato, per le altre categorie prima in un range che va dal 2017 al 2023) con successivi incrementi per effetto degli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita mentre in Germania tale età minima di accesso si raggiunge nel 2031, rimanendo la stessa costante negli anni successivi in quanto non è previsto l'adeguamento agli incrementi alla speranza di vita;
- per il pensionamento anticipato con 35 anni, per chi matura i requisiti nel 2013 si prevede in Italia un'età minima di accesso di 63 anni e tre mesi per i lavoratori dipendenti e di 64 anni e nove mesi per i lavoratori autonomi mentre in Germania è prevista un'età minima di 63 anni. Successivamente in Italia il requisito anagrafico è adeguato agli incrementi della speranza di vita mentre in Germania rimane costante nel tempo.

⁹ Per l'anzianità contributiva il posticipo della decorrenza del trattamento pensionistico può in generale comportare un aumento della stessa ma ciò non è automatico come per l'età anagrafica, in quanto dipendente dal percorso lavorativo del soggetto durante il periodo di posticipo in attesa della decorrenza del trattamento.

- a) per il **pensionamento di vecchiaia ordinario** una volta raggiunta l'età minima di accesso al pensionamento a 67 entro il 2026 per tutte le categorie di lavoratori, la stessa cresce ulteriormente per effetto dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita per raggiungere valori prossimi ai 70 anni attorno al 2050;
- b) per il **pensionamento anticipato con anzianità contributiva pari a 35 anni** l'età minima di accesso è crescente per effetto del citato adeguamento e raggiunge prossimi ai 67 anni attorno al 2050;
- c) per il **pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica con anzianità contributiva minima a 40 anni** (con accesso effettivo al pensionamento 15 mesi o 21 mesi dopo la maturazione del requisito nel caso rispettivamente dei lavoratori autonomi o dipendenti) si evince che il requisito contributivo (40 anni) per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica non è adeguato agli incrementi della speranza di vita, come viceversa previsto per tutti i requisiti anagrafici del sistema pensionistico e rimane, pertanto, costante nel tempo al livello fissato dal 2008 dalla legge n. 335/95.

Tabelle relative ai soli requisiti per la maturazione del diritto al pensionamento senza considerare il posticipo dell'accesso effettivo per il regime delle decorrenze (c.d. "finestra")

TABELLA A
REQUISITI DI ETÀ PER L'ACCESSO AL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA ORDINARIO (*)
(dal 2013 requisiti anagrafici stimati, a titolo esemplificativo fino al 2050 circa, sulla base dello scenario demografico Istat - centrale base 2007)

	Lavoratori	Lavoratrici pubblico impiego	Lavoratrici settore privato	Assegno sociale
	requisito anagrafico di età (**)	requisito anagrafico di età (**)	requisito anagrafico di età (**)	requisito anagrafico di età
2009	65	60	60	65
2010	65	61	60	65
2011	65	61	60	65
2012	65	65	60	65
2013	65 e 3 mesi	65 e 3 mesi	60 e 3 mesi	65 e 3 mesi
2014	65 e 3 mesi	65 e 3 mesi	60 e 4 mesi	65 e 3 mesi
2015	65 e 3 mesi	65 e 3 mesi	60 e 5 mesi	65 e 3 mesi
2016	65 e 7 mesi	65 e 7 mesi	61 e 1 mese	65 e 7 mesi
2017	65 e 7 mesi	65 e 7 mesi	61 e 5 mesi	65 e 7 mesi
2018	65 e 7 mesi	65 e 7 mesi	61 e 10 mesi	65 e 7 mesi
2019	65 e 11 mesi	65 e 11 mesi	62 e 8 mesi	65 e 11 mesi
2020	65 e 11 mesi	65 e 11 mesi	63 e 2 mesi	65 e 11 mesi
2021	65 e 11 mesi	65 e 11 mesi	63 e 8 mesi	65 e 11 mesi
2022	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	64 e 6 mesi	66 e 3 mesi
2023	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	65	66 e 3 mesi
2024	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	65 e 5 mesi	66 e 3 mesi
2025	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 4 mesi	66 e 7 mesi
2026	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi
2027	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi
dal 01/01/2028 al 31/12/2030	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi
dal 01/01/2031 al 31/12/2033	67 e 3 mesi	67 e 3 mesi	67 e 3 mesi	67 e 3 mesi
dal 01/01/2034 al 31/12/2036	67 e 7 mesi	67 e 7 mesi	67 e 7 mesi	67 e 7 mesi
dal 01/01/2037 al 31/12/2039	67 e 10 mesi	67 e 10 mesi	67 e 10 mesi	67 e 10 mesi
dal 01/01/2040 al 31/12/2042	68 e 1 mese	68 e 1 mese	68 e 1 mese	68 e 1 mese
dal 01/01/2043 al 31/12/2045	68 e 4 mesi	68 e 4 mesi	68 e 4 mesi	68 e 4 mesi
dal 01/01/2046 al 31/12/2048	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi
dal 01/01/2049 al 31/12/2051	68 e 10 mesi	68 e 10 mesi	68 e 10 mesi	68 e 10 mesi

(*) Il diritto alla decorrenza del trattamento spetta 12 mesi dopo la maturazione dei requisiti per i lavoratori dipendenti e 18 mesi dopo la maturazione dei requisiti per i lavoratori autonomi. Per il settore della scuola per coloro che maturano i requisiti dal 2012 la prima scadenza utile per la decorrenza del trattamento corrisponde all'inizio dell'anno scolastico/accademico successivo a quello di maturazione dei requisiti (per chi matura i requisiti entro il 31/12/2011 è mantenuta la prima scadenza utile per la decorrenza del trattamento all'inizio dell'anno scolastico/accademico dell'anno in cui vengono maturati i requisiti).

(**) E' comunque previsto un requisito contributivo minimo.

I requisiti anagrafici saranno comunque adeguati sulla base dell'aumento della speranza di vita anche successivamente al 2050. In ogni caso i requisiti effettivi risulteranno determinati in corrispondenza di ogni adeguamento sulla base dell'aumento della speranza di vita accertato a consuntivo dall'Istat.

TABELLA B

REQUISITI DI ACCESSO AL PENSIONAMENTO ANTICIPATO (*)

(dal 2013 requisiti anagrafici stimati, a titolo esemplificativo fino al 2050 circa, sulla base dello scenario demografico Istat - centrale base 2007)

	Lavoratori dipendenti pubblici e privati			Lavoratori autonomi iscritti all'INPS		
	(anzianità contributiva minima 35 anni) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva - colonna 1	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1	Anzianità contributiva indipendente dall'età anagrafica	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva - colonna 2	(anzianità contributiva minima 35 anni) Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 2	Anzianità contributiva indipendente dall'età anagrafica
2009 - dal 01/07/2009 al 31/12/2009	95	59	40	96	60	40
2010	95	59	40	96	60	40
2011	96	60	40	97	61	40
2012	96	60	40	97	61	40
<i>dal 01/01/2013 al 31/12/2015</i>	97,3	61 e 3 mesi	40	98	62 e 3 mesi	40
<i>dal 01/01/2016 al 31/12/2018</i>	97,6	61 e 7 mesi	40	98,6	62 e 7 mesi	40
<i>dal 01/01/2019 al 31/12/2021</i>	97,9	61 e 11 mesi	40	98,9	62 e 11 mesi	40
<i>dal 01/01/2022 al 31/12/2024</i>	98,3	62 e 3 mesi	40	99,3	63 e 3 mesi	40
<i>dal 01/01/2025 al 31/12/2027</i>	98,6	62 e 7 mesi	40	99,6	63 e 7 mesi	40
<i>dal 01/01/2028 al 31/12/2030</i>	98,9	62 e 11 mesi	40	99,9	63 e 11 mesi	40
<i>dal 01/01/2031 al 31/12/2033</i>	99,3	63 e 3 mesi	40	100,3	64 e 3 mesi	40
<i>dal 01/01/2034 al 31/12/2036</i>	99,6	63 e 7 mesi	40	100,6	64 e 7 mesi	40
<i>dal 01/01/2037 al 31/12/2039</i>	99,8	63 e 10 mesi	40	100,8	64 e 10 mesi	40
<i>dal 01/01/2040 al 31/12/2042</i>	100,1	64 e 1 mese	40	101,1	65 e 1 mese	40
<i>dal 01/01/2043 al 31/12/2045</i>	100,3	64 e 4 mesi	40	101,3	65 e 4 mesi	40
<i>dal 01/01/2046 al 31/12/2048</i>	100,6	64 e 7 mesi	40	101,6	65 e 7 mesi	40
<i>dal 01/01/2049 al 31/12/2051</i>	100,8	64 e 10 mesi	40	101,8	65 e 10 mesi	40

(*) Il diritto alla decorrenza del trattamento spetta 12 mesi dopo la maturazione dei requisiti per i lavoratori dipendenti e 18 mesi dopo la maturazione dei requisiti per i lavoratori autonomi. Per chi accede al pensionamento utilizzando il canale non collegato all'età la decorrenza è ulteriormente posticipata di 1 mese per coloro che maturano i requisiti nel 2012, di 2 mesi per coloro che maturano i requisiti nel 2013 e di 3 mesi per coloro che maturano i requisiti dal 2014 (quindi è posticipata a regime di 15 mesi per i lavoratori dipendenti e di 21 mesi per i lavoratori autonomi). Per il settore della scuola per coloro che maturano i requisiti dal 2012 la prima scadenza utile per la decorrenza del trattamento corrisponde all'inizio dell'anno scolastico/accademico dell'anno successivo a quello di maturazione dei requisiti (per chi matura i requisiti entro il 31/12/2011 è mantenuta la prima scadenza utile per la decorrenza del trattamento all'inizio dell'anno scolastico/accademico dell'anno in cui vengono maturati i requisiti).

I requisiti anagrafici saranno comunque adeguati sulla base dell'aumento della speranza di vita anche successivamente al 2050. In ogni caso i requisiti effettivi risulteranno determinati in corrispondenza di ogni adeguamento sulla base dell'aumento della speranza di vita accertato a consuntivo dall'Istat.

Tabelle bis – con effetto regime delle decorrenze (c.d. “finestra”)

TABELLA A-BIS

L'ACCESSO EFFETTIVO AL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA ORDINARIO TENUTO CONTO DEL REGIME DELLE DECORRENZE (dal 2013 requisiti anagrafici stabiliti, a titolo esemplificativo fino al 2050 circa, sulla base dello scenario demografico Istat - centrale base 2007)

Anno di maturazione del requisito, mentre l'età indicata è alla decorrenza del trattamento generalmente 1 anno dopo	Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi	Lavoratrici pubblico impiego	Lavoratrici settore privato dipendenti	Lavoratrici settore privato autonome
	età (*)	età (*)	età (*)	età (*)	età (*)
2011	66	66 e 6 mesi	62	61	61 e 6 mesi
2012	66	66 e 6 mesi	66	61	61 e 6 mesi
2013	66 e 3 mesi	66 e 9 mesi	66 e 3 mesi	61 e 3 mesi	61 e 9 mesi
2014	66 e 3 mesi	66 e 9 mesi	66 e 3 mesi	61 e 4 mesi	61 e 10 mesi
2015	66 e 3 mesi	66 e 9 mesi	66 e 3 mesi	61 e 5 mesi	62
2016	66 e 7 mesi	67 e 1 mese	66 e 7 mesi	62 e 1 mese	62 e 7 mesi
2017	66 e 7 mesi	67 e 1 mese	66 e 7 mesi	62 e 5 mesi	62 e 11 mesi
2018	66 e 7 mesi	67 e 1 mese	66 e 7 mesi	62 e 10 mesi	63 e 4 mesi
2019	66 e 11 mesi	67 e 5 mesi	66 e 11 mesi	63 e 8 mesi	64 e 2 mesi
2020	66 e 11 mesi	67 e 5 mesi	66 e 11 mesi	64 e 2 mesi	64 e 8 mesi
2021	66 e 11 mesi	67 e 5 mesi	66 e 11 mesi	64 e 8 mesi	65 e 2 mesi
2022	67 e 3 mesi	67 e 9 mesi	67 e 3 mesi	65 e 6 mesi	66
2023	67 e 3 mesi	67 e 9 mesi	67 e 3 mesi	66 e 6 mesi	66 e 6 mesi
2024	67 e 3 mesi	67 e 9 mesi	67 e 3 mesi	67 e 4 mesi	67
2025	67 e 7 mesi	68 e 1 mese	67 e 7 mesi	67 e 7 mesi	67 e 10 mesi
2026	67 e 7 mesi	68 e 1 mese	67 e 7 mesi	67 e 7 mesi	68 e 1 mese
2027	67 e 7 mesi	68 e 1 mese	67 e 7 mesi	67 e 7 mesi	68 e 1 mese
dal 01/01/2028 al 31/12/2030	67 e 11 mesi	68 e 5 mesi	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi	68 e 5 mesi
dal 01/01/2031 al 31/12/2033	68 e 3 mesi	68 e 9 mesi	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi	68 e 9 mesi
dal 01/01/2034 al 31/12/2036	68 e 7 mesi	69 e 1 mese	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi	69 e 1 mese
dal 01/01/2037 al 31/12/2039	68 e 10 mesi	69 e 4 mesi	68 e 10 mesi	68 e 10 mesi	69 e 4 mesi
dal 01/01/2040 al 31/12/2042	69 e 1 mese	69 e 7 mesi	69 e 1 mese	69 e 1 mese	69 e 7 mesi
dal 01/01/2043 al 31/12/2045	69 e 4 mesi	69 e 10 mesi	69 e 4 mesi	69 e 4 mesi	69 e 10 mesi
dal 01/01/2046 al 31/12/2048	69 e 7 mesi	70 e 1 mese	69 e 7 mesi	69 e 7 mesi	70 e 1 mese
dal 01/01/2049 al 31/12/2051	69 e 10 mesi	70 e 4 mesi	69 e 10 mesi	69 e 10 mesi	70 e 4 mesi

(*) E' comunque previsto un requisito contributivo minimo.

I requisiti anagrafici saranno comunque adeguati sulla base dell'aumento della speranza di vita anche successivamente al 2050. In ogni caso i requisiti effettivi risulteranno determinati in corrispondenza di ogni adeguamento sulla base dell'aumento della speranza di vita accertato a consuntivo dall'Istat.

TABELLA B-BIS

L'ACCESSO EFFETTIVO AL PENSIONAMENTO ANTICIPATO TENUTO CONTO DEL REGIME DELLE DECORRENZE
(dal 2013 requisiti anagrafici stimati, e titolo esemplificativo fino al 2050 circa, sulla base dello scenario demografico Istat - centrale base 2007)

Anno di maturazione del requisito, mentre l'età indicata è alla decorrenza del trattamento generalmente 1 anno dopo	Lavoratori dipendenti pubblici e privati		Lavoratori autonomi iscritti all'INPS	
	Età anagrafica combinata con almeno 35 anni (l'anzianità contributiva effettiva minima potrà essere superiore anche di 1 anno)	Età anagrafica combinata con almeno 36 anni (l'anzianità contributiva effettiva minima potrà essere superiore anche di 1 anno)	Età anagrafica combinata con almeno 35 anni (l'anzianità contributiva effettiva minima potrà essere superiore anche di 1 anno e mezzo)	Età anagrafica combinata con almeno 36 anni (l'anzianità contributiva effettiva minima potrà essere superiore anche di 1 anno e mezzo)
2011	62	61	63	62
2012	62	61	63	62
dal 01/01/2013 al 31/12/2015	63 e 3 mesi	62 e 3 mesi	64 e 3 mesi	63 e 3 mesi
dal 01/01/2016 al 31/12/2018	63 e 7 mesi	62 e 7 mesi	64 e 7 mesi	63 e 7 mesi
dal 01/01/2019 al 31/12/2021	63 e 11 mesi	62 e 11 mesi	64 e 11 mesi	63 e 11 mesi
dal 01/01/2022 al 31/12/2024	64 e 3 mesi	63 e 3 mesi	65 e 3 mesi	64 e 3 mesi
dal 01/01/2025 al 31/12/2027	64 e 7 mesi	63 e 7 mesi	65 e 7 mesi	64 e 7 mesi
dal 01/01/2028 al 31/12/2030	64 e 11 mesi	63 e 11 mesi	65 e 11 mesi	64 e 11 mesi
dal 01/01/2031 al 31/12/2033	65 e 3 mesi	64 e 3 mesi	66 e 3 mesi	65 e 3 mesi
dal 01/01/2034 al 31/12/2036	65 e 7 mesi	64 e 7 mesi	66 e 7 mesi	65 e 7 mesi
dal 01/01/2037 al 31/12/2039	65 e 10 mesi	64 e 10 mesi	66 e 10 mesi	65 e 10 mesi
dal 01/01/2040 al 31/12/2042	66 e 1 mese	65 e 1 mese	67 e 1 mese	66 e 1 mese
dal 01/01/2043 al 31/12/2045	66 e 4 mesi	65 e 4 mesi	67 e 4 mesi	66 e 4 mesi
dal 01/01/2046 al 31/12/2048	66 e 7 mesi	65 e 7 mesi	67 e 7 mesi	66 e 7 mesi
dal 01/01/2049 al 31/12/2051	66 e 10 mesi	65 e 10 mesi	67 e 10 mesi	66 e 10 mesi

I requisiti anagrafici saranno comunque adeguati sulla base dell'aumento della speranza di vita anche successivamente al 2050. In ogni caso i requisiti effettivi risulteranno determinati in corrispondenza di ogni adeguamento sulla base dell'aumento della speranza di vita accertato a consuntivo dall'Istat.

(*) Questo comporta che l'anzianità contributiva effettiva all'atto del pensionamento potrà risultare superiore a 40 anni (fino a 41 e 3 mesi per i dipendenti e a 41 e 9 mesi per gli autonomi).

Art. 4-ter

(Disposizioni in materia di dismissioni dei beni immobili pubblici)

Commi 1-5

La proposta normativa autorizza il Ministro dell'Economia e delle Finanze a conferire o a trasferire beni immobili di proprietà dello Stato, a uso diverso da quello residenziale ad uno o più fondi comuni di investimento immobiliare o a una o più società anche di nuova costituzione. Sono esclusi i beni immobili inseriti negli elenchi predisposti o da predisporre ai sensi del decreto legislativo 85/2010 in materia di federalismo demaniale, e di enti pubblici non territoriali

Dal collocamento delle quote dei costituenti fondi immobiliari o delle azioni delle società sul mercato sono attesi proventi netti da destinare alla riduzione del debito pubblico. Nel caso di operazioni che riguardino esclusivamente immobili liberi i proventi, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e per tale via al riacquisto dei titoli in circolazione.

Nel caso di operazioni che riguardino immobili locati, i proventi sono acquisiti dall'agenzia del Demanio che li destina all'acquisto di titoli di Stato, che li detiene fino alla scadenza. Gli interessi da essi derivanti sono utilizzati dall'agenzia del Demanio per il pagamento dei canoni di locazione.

In questo secondo caso la riduzione del debito pubblico deriverebbe dal consolidamento dei titoli posseduti dall'agenzia, in quanto ente appartenente al perimetro della Pubblica Amministrazione. Infatti il debito pubblico, secondo le regole europee, è consolidato, cioè contiene esclusivamente le passività detenute da soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione.

La disposizione è suscettibile di generare, oltre alla riduzione dello stock lordo di debito pubblico, effetti positivi sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle cessioni delle quote dei fondi immobiliari o delle azioni, nonché dai minori oneri per interessi derivanti dal versamento dei proventi netti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. In particolare, nel caso di conferimento a fondi immobiliari la cessione delle quote ai privati ha un corrispondente effetto in termini di miglioramento dell'indebitamento netto, essendo tale cessione equiparata ad una alienazione di immobili: non ha invece effetto su tale saldo la cessione di azioni della società trattandosi di una operazione finanziaria.

Tali effetti saranno quantificabili a seguito della puntuale identificazione degli immobili oggetto dell'operazione, che sarà effettuata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Gli oneri per i canoni di locazione e le connesse spese di gestione a carico dell'Agenzia del Demanio trovano copertura negli introiti generati dagli interessi sui titoli di Stato da questa acquisiti sul mercato.

Relativamente agli oneri per l'attuazione del comma 1, la spesa di 1 milione di euro trova copertura per l'anno 2012 con riduzione del fondo interventi strutturali di politica economica e per gli anni 2013 e 2014 mediante riduzione della tabella A con utilizzo accantonamento MEF.

Comma 6

Si prevede la destinazione, fino ad un massimo di 5 milioni annui, delle eventuali maggiori entrate derivanti da distribuzioni di utili di esercizio e di riserve oppure da riduzioni di capitale di società partecipate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ad aumenti di capitale di società partecipate anche indirettamente dal medesimo Ministero o per la sottoscrizione di capitale di società di nuova costituzione.

L'utilizzo di tali maggiori entrate deve avvenire nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Le somme introitate sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per essere versate ad apposita contabilità speciale di tesoreria.

Trattandosi di un utilizzo condizionato al realizzarsi di maggiori entrate, la proposta non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 7

La disposizione prevede la facoltà per i fondi d'investimento istituiti dalla SGR di cui all'art. 33 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, di acquistare anche immobili di proprietà degli enti territoriali utilizzati ad uso ufficio o inseriti in programmi di valorizzazione, recupero e sviluppo del territorio.

E' pertanto introdotta una facoltà di estensione dell'operatività di detta società nell'ambito delle risorse ad essa assegnate a legislazione vigente.

E' altresì prevista la trasferibilità a titolo gratuito delle azioni della predetta SGR all'Agenzia del Demanio. Anche in questo caso non sono previsti nuovi o maggiori oneri.

Comma 8

Si prevede la possibilità di dismettere il patrimonio dello Stato all'estero con procedure semplificate, ossia con trattativa privata e in deroga al parere della Commissione Immobili del Ministero degli Affari Esteri di cui all'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18.

La disposizione è suscettibile di generare proventi netti per lo Stato, che saranno interamente destinati alla riduzione del debito pubblico. La quantificazione di tali proventi sarà possibile solo all'esito della procedura di dismissione.

Art. 4-quater

(Disposizioni in materia di dismissioni di terreni agricoli)

La proposta in esame è diretta a favorire il rilancio dell'occupazione in agricoltura e ad agevolare i processi di ricambio generazionale nel settore agricolo attraverso l'acquisto da parte di privati di terreni demaniali a vocazione agricola. A tale scopo il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, individua i terreni a vocazione agricola da alienare a cura dell'Agenzia del Demanio, attraverso trattativa, privata per gli immobili inferiori a 400 mila euro e, mediante asta pubblica, per quelli di valore pari o superiore alla predetta somma. E', inoltre riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, come definiti dal decreto legislativo n. 185/2000. La disposizione prevede anche che, in caso di incremento di valori dei terreni alienati derivante da cambi di destinazione urbanistica, sia riconosciuto allo Stato una quota pari al 75% del maggior valore acquisito rispetto al prezzo di vendita. Per i beni ricadenti nelle aree protette l'Agenzia del Demanio acquisisce l'assenso preventivo alla vendita da parte degli enti gestori delle medesime aree. La norma riconosce, altresì, alle Regioni e agli Enti locali la possibilità di procedere all'alienazione dei beni di loro proprietà aventi destinazione agricola. A tal fine i citati enti possono conferire all'Agenzia del Demanio il

mandato a vendere. L'agenzia provvede, in tal caso, al versamento agli enti proprietari dei proventi derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e documentati. Le risorse nette derivanti dalle operazioni di dismissione dei terreni agricoli in esame sono destinate alla riduzione del debito pubblico.

Art. 4-quinquies

(Disposizioni in materia di debito pubblico degli enti locali)

La norma tende a predisporre gli strumenti necessari al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del debito pubblico degli enti territoriali.

A tal fine prevede che con un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, siano fissate le modalità attraverso le quali raggiungere l'obiettivo della riduzione del debito a partire dal 2013. In particolare in tale decreto sono stabiliti:

- a) distintamente per Regioni, province e comuni, la differenza percentuale, rispetto al debito medio pro capite, oltre la quale i singoli enti territoriali hanno l'obbligo di procedere alla riduzione del debito;
- b) la percentuale annua di riduzione del debito;
- c) le modalità con le quali può essere raggiunto l'obiettivo di riduzione del debito, tra le quali viene incluso il trasferimento di immobili al fondo o alla società di cui al comma 1, dell'articolo 4-ter del maxi-emendamento.

Nell'ambito della ridefinizione dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, la norma inoltre prevede, al comma 1 e al comma 2, l'abbassamento dei limiti fissati per il ricorso ai mutui e ad altre forme di finanziamento da parte degli enti locali e delle regioni rispetto a quelli attuali. Per gli enti locali tali limiti, attualmente pari al 10 per cento per il 2012 e all'8 per cento a decorrere dal 2013, sono ridotti all'8 per cento per l'anno 2012, al 6 per cento per l'anno 2013 e viene introdotto il limite del 4 per cento a decorrere dall'anno 2014 (le percentuali si riferiscono all'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207 del TU enti locali, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, rispetto alle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui per gli enti locali, ai primi due titoli delle entrate per le comunità montane e ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione per gli enti locali di nuova istituzione). Per le regioni la percentuale riguarda l'importo complessivo delle annualità per capitale ed interessi rispetto all'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate e viene ridotta dal 25 al 20 per cento.

La norma genera effetti positivi per la finanza pubblica.

Art. 4-sexies

(Liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica)

Il comma 1 prevede una modifica all'articolo 1, comma 13 del decreto legge n. 138 del 2011, nel senso che la struttura paritetica, prevista, tra l'altro, per l'individuazione dei criteri premiali per la ripartizione del Fondo per il trasporto locale di cui all'art. 21, comma 3, del decreto legge 98 del 2011, a decorrere dall'anno 2012 e limitatamente al 50% delle risorse in questione, sia istituita nell'ambito della Conferenza Stato - regioni.

La disposizione non determina effetti finanziari negativi dal momento che l'attività della struttura deve essere posta in essere senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 prevede una serie di modifiche all'articolo 4 del decreto legge n. 138 del 2011 in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di realizzare un sistema liberalizzato e un progressivo miglioramento della qualità e dell'efficienza nella gestione dei suddetti servizi.

Le modifiche, intervenendo essenzialmente sulle procedure di affidamento dei servizi, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Art. 4-septies

(Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti)

L'articolo reca modifiche all'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, rinviando ad un decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, la riforma degli ordinamenti professionali, alla cui entrata in vigore risulteranno abrogate le norme vigenti in materia.

Inoltre, viene disciplinata la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile, allineando in tal modo il settore ai restanti Paesi europei.

Infine, si modificano le disposizioni concernenti la determinazione del compenso spettante al professionista, pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale, eliminando il riferimento alle tariffe professionali.

Le disposizioni, volte ad una più compiuta liberalizzazione, non comportano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4-octies

(Programmazione della ricerca e premialità)

La proposta è volta ad assicurare la coerenza con il Programma nazionale della ricerca dei programmi di ricerca proposti da Enti pubblici di ricerca in sede di ripartizione della quota premiale del 7 % del Fondo di finanziamento ordinario prevista dall'art. 4, comma 2, d.lgs. n. 213 del 2009. In proposito, la disposizione non comporta effetti finanziari, trattandosi di criteri di utilizzo di una quota finanziaria già destinata a tali finalità dalla citata disposizione.

Art. 4-novies

(Fondo nuovi nati)

La disposizione prevede la proroga delle misure relative al Fondo di credito per i nuovi nati negli anni 2012, 2013 e 2014, nel limite delle risorse disponibili giacenti sull'apposito conto di Tesoreria e di quelle che si renderanno disponibili in virtù della rotatività del Fondo. Non si ravvisano effetti finanziari in quanto si tratta di utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente.

Art 4-decies

(Semplificazione dei pagamenti e degli accertamenti delle violazioni all'obbligo di copertura assicurativa)

Commi 1-4: Certificazione crediti: Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 sono sostanzialmente finalizzate a regolamentare la certificazione da parte degli enti territoriali, su

richiesta dei soggetti interessati, in merito ai crediti certi, liquidi ed esigibili dagli stessi soggetti vantati per somministrazioni, forniture ed appalti, al fine di consentirne anche la cessione pro soluto a istituti di credito. La norma ne limita l'applicazione ai soli enti territoriali, escludendo gli enti del servizio sanitario nazionale. Tali norme non determinano un peggioramento dell'indebitamento netto, in quanto è confermata la prescrizione che le certificazioni in parola debbono comunque rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, nel senso che l'ente territoriale, nel produrre la certificazione, sarà chiamato ad indicare anche l'anno nel quale, coerentemente con i vincoli imposti dal patto di stabilità interno, provvederà a pagare il credito certificato.

Al comma 5: si introducono modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, intervenendo sulla disciplina relativa alla verifica dell'esistenza della copertura assicurativa obbligatoria dei veicoli, effettuata dagli organi accertatori. La disposizione ha carattere essenzialmente procedurale e pertanto non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Art 4-undecies

(Riduzione degli oneri amministrativi per le imprese dei cittadini)

Commi 1-6: la disposizione estende, in via sperimentale e per un tempo determinato, il regime delle Zone a Burocrazia Zero a tutto il territorio nazionale, prevedendo un organismo collegiale, deputato alla produzione provvedimento già prevista dall'art. 43 del d.l. n.78 del 2010, istituito nell'accordo di tutti i livelli di governo coinvolti che pure la compongono in ragione delle rispettive competenze normative.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre la partecipazione dei componenti all'Ufficio locale del Governo è a titolo gratuito e non comporta rimborsi ad alcun titolo.

Comma 7: la norma dispone l'abrogazione del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, istituito presso il Ministero dell'interno, l'iscrizione al quale costituiva accertamento definitivo della qualità di arma comune da sparo. Dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commi da 8 a 16: le disposizioni prevedono la riduzione degli adempimenti per la costituzione delle società a responsabilità limitata, nonché una procedura semplificata di trasferimento di quote delle s.r.l. e dei relativi organi di controllo (nomina di un sindaco anziché di un collegio sindacale).

Da tali misure, di carattere ordinamentale, non discendono oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 17: le disposizioni sono volte a modificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, di cui all'articolo 10 del Codice della strada, nell'ottica della semplificazione, e pertanto non hanno effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica.

Art. 4 - duodecies

(Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, misurazione degli oneri amministrativi e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse)

Si tratta di disposizioni volte a prevedere una semplificazione dei procedimenti amministrativi allo scopo di ridurre gli adempimenti a carico dei privati. A tal fine, viene esteso il processo di de-certificazione ed imposto alle amministrazioni pubbliche di acquisire d'ufficio le informazioni oggetto di dichiarazioni sostitutive, di tutti i dati e documenti già in possesso delle predette amministrazioni, nonché le informazioni relative alla regolarità contributiva.

Inoltre, si prevede che, in sede di recepimento di direttive comunitarie, non possano essere introdotti o mantenuti – salvo circostanze eccezionali valutate nell'AIR – livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle suddette direttive, il cui impatto sulle piccole e medie imprese, nonché la valutazione dei conseguenti oneri amministrativi e dei relativi costi introdotti od eliminati nei confronti di cittadini ed imprese, dovrà essere illustrato in apposita sezione dell'AIR.

Dall'attuazione delle norme in questione non derivano oneri aggiuntivi, atteso che gli adempimenti previsti per le amministrazioni pubbliche verranno svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4-terdecies

(Disposizioni in tema di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici)

Le disposizioni contenute nell'articolo sono volte alla semplificazione e razionalizzazione dell'attuale disciplina delle eccedenze di personale e della mobilità collettiva in modo da assicurare una maggiore efficienza complessiva della pubblica amministrazione.

In particolare il comma 1, nel modificare l'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, ridisegna la procedura da attivare nel caso di eccedenze di personale all'interno delle amministrazioni pubbliche ricomprendendo anche le eventuali situazioni soprannumerarietà. Inoltre, al fine di risolvere tali situazioni, viene sostanzialmente introdotta la possibilità di attivare, in via prioritaria rispetto alla ricollocazione del personale, la risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti del personale dipendente che ha compiuto l'anzianità massima contributiva di 40 anni, prevista dall'articolo 72, comma 11, del dl 112/2008.

Al comma 2 viene prevista l'estensione della applicabilità delle procedure di cui al citato articolo 33, anche ai casi previsti dall'articolo 15 del dl 98/2011 convertito nella legge 111/2011.

Trattandosi di disposizioni di carattere procedurale, dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano effetti finanziari.

Art. 4-quaterdecies

(Semplificazione procedimento distretti turistici)

La disposizione introduce il meccanismo del silenzio assenso relativamente al procedimento delineato dall'art. 3, comma 5, d.l. 70/2011, relativo all'individuazione dei distretti turistici.

La disposizione, di carattere procedurale, non comporta nuovi o maggiori oneri

Art. 4-quinquiesdecies

(Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione)

La norma dispone al comma 1 che per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali con il sistema della finanza di progetto possono essere previste, per le società di progetto costituite ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs n. 163/2006, i seguenti benefici di natura fiscale:

- a) esenzione totale o parziale dall'imposizione sui redditi e dall'IRAP dei redditi di impresa generati durante il periodo di concessione;
- b) assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, mediante compensazione con il contributo pubblico a fondo perduto, fermo restando l'adempimento degli obblighi comunitari.

I predetti benefici fiscali non comportano variazioni del gettito tributario e, di conseguenza, non modificano i saldi di finanza pubblica contenuti nella nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2011 approvato il 22 settembre scorso.

Infatti, trattandosi di nuove infrastrutture da realizzare, dal punto di vista degli effetti finanziari, la disposizione in esame si configura come una rinuncia a maggior gettito, in considerazione della chiara finalità della normativa di incentivare i suddetti investimenti infrastrutturali. E' ragionevole ritenere che a legislazione vigente (in mancanza della norma esaminata) tali investimenti infrastrutturali non si realizzerebbero e, pertanto, per tali fattispecie allo stato attuale nessun effetto di gettito è scontato in bilancio. L'unico eventuale riflesso oneroso riguarda l'adempimento degli obblighi comunitari, in riferimento all'IVA UE. Si tratta, comunque, di un effetto negativo potenziale non quantificabile e, in ogni caso, da considerarsi ragionevolmente di trascurabile entità tenuto anche conto che la quota spettante all'UE è limitata alla sola componente relativa ai consumi finali.

Inoltre, la normativa non riconosce direttamente le suindicate agevolazioni fiscali ma prevede la sola possibilità di concedere le stesse, subordinando l'efficacia delle misure all'emanazione di un successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Pertanto, il gettito aggiuntivo al quale l'erario rinuncerebbe, per effetto dell'eventuale concessione delle agevolazioni descritte, non è oggettivamente valutabile, non essendo noti il riconoscimento o meno delle agevolazioni suddette e, nell'eventualità che le stesse siano riconosciute, la loro misura.

Analoghe considerazioni concernono il possibile utilizzo del canone di concessione di cui all'articolo 1, comma 1020, della legge n. 296 del 2006.

Art. 4-sexiesdecies

(Interventi per la realizzazione del corridoio Torino-Lione e del Tunnel di Tenda)

Commi 1 e 2: al fine di assicurare la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione, stabilisce che le aree e i siti del Comune di Chiomonte costituiscono "aree di interesse strategico nazionale". Pertanto prevede che chiunque si introduca abusivamente in tali aree o ne ostacoli l'accesso autorizzato sia punito a norma dell'art. 682 del codice penale. La disposizione non produce effetti di carattere finanziario.

Comma 3: viene previsto che la totalità dei finanziamenti a carico dello Stato italiano per la realizzazione del nuovo tunnel di Tenda, da attribuire ad ANAS S.p.A., sono da considerare quali contributi in conto impianti a favore della predetta società, ai sensi dell'articolo 1, comma 1026 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le risorse "de quo" risultano già previste a legislazione vigente.

Comma 4: per quanto concerne i costi di costruzione del nuovo tunnel, gli importi finanziari a carico dei due Stati sono da attribuire ad ANAS S.p.A. che, incaricata della realizzazione

dell'opera e della sua gestione unificata, si farà carico del costo complessivo dei lavori. L'Accordo di Parigi prevede che lo Stato Italiano effettuerà il pagamento integrale dei costi di investimento direttamente ad ANAS S.p.A.. Tali costi sono stimati in complessivi circa 209,4 milioni di euro, di cui, come sopra evidenziato, circa 122 milioni di euro quota Italia e circa 87 milioni di euro quota Francia, questi ultimi da anticipare dall'Italia e da rimborsare.

Con apposita convenzione tra le Amministrazioni competenti delle due parti, la Repubblica francese provvederà a rimborsare gli importi di propria competenza, fino ad un importo pari a 87 milioni, mediante versamento all'entrata del Bilancio dello Stato italiano, anche considerato che l'ANAS, committente delegato, può instaurare rapporti finanziari solo con lo Stato italiano – soggetto delegante.

Il rimborso francese non avverrà in un'unica soluzione, ma parte in via di anticipazione e parte previa rendicontazione delle spese.

Conseguentemente, ai fini dell'eventuale recupero delle somme per l'attribuzione ad ANAS S.p.A. risulta necessaria l'introduzione di una specifica norma che stabilisca la successiva riassegnazione al pertinente capitolo di bilancio dello Stato relativo ai fondi da attribuire alla citata società per il contratto di programma.

La norma non determina effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Le somme anticipate da ANAS in attesa del rimborso dello Stato francese concernono risorse già a disposizione della società.

Comma 5: anche per quanto concerne gli oneri di manutenzione e di gestione del tunnel (gestione unificata), dovrà procedersi in termini analoghi, considerato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, commi 1, 4 e 5 dell'Accordo di Parigi del 12 marzo 2007, la parte italiana corrisponde al gestore unico ANAS S.p.A. l'ammontare complessivo dei costi della gestione unificata. Mediante apposita convenzione siglata a Parigi il 24 maggio 2010 tra i rappresentanti delle Amministrazioni competenti e relativa al tunnel attualmente in servizio, la parte francese corrisponderà annualmente la propria quota di partecipazione alla controparte italiana.

Al fine di poter trasferire al gestore l'ammontare dei costi di esercizio anticipati dalla parte italiana, gli importi saranno versati ad apposito capitolo dell'entrata del Bilancio dello Stato italiano, con successiva riassegnazione al capitolo di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al contratto di servizio ANAS.

La disposizione non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Le risorse anticipate da ANAS in attesa del rimborso francese risultano già previste a legislazione vigente.

Art. 4-septiesdecies
(Cessione partecipazioni ANAS)

La norma è volta a modificare l'articolo 36, c. 7, del decreto legge n. 98/2011, che prevede la cessione gratuita delle azioni da parte di ANAS, suscettibile di determinare conseguenze di tipo patrimoniale a carico della società.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art 4-optiesdecies
(Finanziamento opere portuali)

E' introdotta una disposizione finalizzata a destinare le risorse del fondo per le infrastrutture portuali alimentato attraverso la recava delle risorse destinate alla realizzazione della metro di Parma, al fine del completamento di opere infrastrutturali portuali.

L'articolo 4, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, rubricato "Fondo per interventi a sostegno della domanda in particolari settori" ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il "Fondo per le infrastrutture portuali", destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale. Al Fondo è trasferito, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, una quota non superiore al cinquanta per cento delle risorse destinate all'ammortamento del finanziamento statale previsto per l'opera "Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma", ancora disponibili, da utilizzare come spesa ripartita in favore delle Autorità portuali che abbiano speso, alla data del 31 dicembre 2009, una quota superiore almeno all'80 per cento dei finanziamenti ottenuti fino a tale data. Le predette risorse devono essere destinate a progetti, già approvati, diretti alla realizzazione di opere immediatamente cantierabili, finalizzate a rendere le strutture operative funzionali allo sviluppo dei traffici. La restante parte delle risorse derivanti della revoca del finanziamento dell'opera "Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma", con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro competente può essere devoluta integralmente, su richiesta dell'ente pubblico di riferimento del beneficiario originario, ad altri investimenti pubblici. Il Fondo è ripartito, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole Regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti, nonché previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 2, commi 2-novies e seguenti del decreto-legge 225/2010, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 ha disposto la revoca dei fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte dei quali non sia stato pubblicato il bando di gara per l'assegnazione dei lavori entro il quinto anno dal trasferimento o dall'assegnazione. Nel medesimo articolo, sono state individuate, per l'anno 2011, le finalità a cui destinare le risorse rinvenienti dalla citata revoca.

Considerato che, le risorse oggetto di ricognizione consentirebbero solo in parte il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal legislatore, attraverso la modifica normativa proposta si utilizzerebbero, in base alle necessità reali, le risorse del fondo per le infrastrutture portuali.

Tale intervento normativo permetterebbe, attraverso il decreto di cui all'articolo 2, comma 2-novies del decreto-legge 225/2010, di utilizzare le risorse del predetto fondo per il completamento di opere che non potrebbero essere integralmente finanziate con le sole risorse rinveniente dalla revoca dei finanziamenti alle autorità portuali.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4-noviesdecies

(Apprendistato, contratto di inserimento donne, part time, telelavoro, incentivi fiscali e contributivi)

Comma 1

La disposizione prevede dal 1° gennaio 2012:

- a) l'incremento di 1 punto percentuale dell'aliquota contributiva pensionistica (al 27% dal 26% previsto prima della norma in esame), corrisposta alla gestione separata di cui

all'articolo 2, comma 26 della legge n. 335/95 dai lavoratori non iscritti ad altre forme pensionistiche, e della relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche;

- b) l'incremento di 1 punto percentuale dell'aliquota contributiva pensionistica, corrisposta alla medesima gestione separata dai rimanenti iscritti rispetto a quelli indicati in a), e della relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche (al 18% dal 17% previsto prima della norma in esame)

Sulla base dei seguenti parametri:

a) Lavoratori non iscritti ad altre forme pensionistiche

- stima monte redditi lavoratori non iscritti ad altre forme pensionistiche: circa 18,2 mld di euro nel 2011;
- incremento aliquota contributiva 1 punto percentuale;
- gli effetti fiscali indotti per la quota corrisposta dal committente sono computati con il meccanismo del saldo-acconto

b) Rimanenti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge n. 335/95

- stima monte redditi rimanenti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge n. 335/95 anno 2011: circa 12,7 mld di euro;
- incremento aliquota contributiva 1 punto percentuale;

conseguono i seguenti effetti finanziari:

Impatto in termini di indebitamento netto delle PA

(in mln di euro)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
al lordo effetti fiscali	309	314	318	324	330	334	338
al netto effetti fiscali	284	191	240	242	244	247	250
Maggiori oneri pensionistici	0	-1	-2	-4	-6	-10	-17
Effetto netto	284	190	238	238	238	237	233

L'effetto positivo a regime è necessario per compensare nel medio-lungo periodo la maggiore spesa pensionistica conseguente dall'aumento contributivo di cui alla norma in esame (nel breve periodo gli oneri pensionistici sono sostanzialmente da attribuire alla tipologia di soggetti b) nel mentre gli oneri relativi ai soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza si manifestano in particolare nel medio-lungo periodo).

La disposizione prevede altresì che con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto venga riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del

100 per cento con riferimento alla contribuzione in riferimento ai nuovi assunti con contratto di apprendistato dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016 e limitatamente al solo contratto di apprendistato. .

Sulla base delle seguenti ipotesi e stime:

- a) stima monte retributivo anno relativo ad una generazione di nuovi assunti: circa 2.000 mln di euro, tenuto anche conto di un effetto "attrazione";
- b) aliquota contributiva oggetto di sgravio al 100%: 1,5% per il primo anno di contratto, 3% per il secondo anno di contratto e 10% per gli anni di contratto successivi;
- c) generazioni interessate: nuovi assunti dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016;
- d) periodo medio considerato, in via prudenziale (in considerazione anche delle durate effettive riscontrate per la tipologia di contratti in esame) tre anni;
- e) l'effetto fiscale indotto, computato con il meccanismo del saldo-acconto, è stato valutato prudenzialmente ipotizzando che una parte delle imprese interessate non presenti utile d'esercizio

derivano le seguenti minori entrate contributive:

Impatto in termini di indebitamento netto delle PA
(in mln di euro)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
al lordo effetti fiscali	-20	-75	-215	-289	-290	-265	-117
al netto effetti fiscali	-20	-60	-183	-237	-238	-215	-95

Dal complesso delle disposizioni di cui al presente articolo derivano pertanto i seguenti effetti finanziati (+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica) – valori in mln di euro:

Impatto in termini di indebitamento netto delle PA
(in mln di euro)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Effetto complessivo	264	130	55	1	0	22	138

Come già evidenziato, l'effetto positivo a regime è necessario per compensare nel medio-lungo periodo la maggiore spesa pensionistica conseguente dall'aumento contributivo per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge n. 335/95.

La proposta normativa di cui all'ultimo periodo del comma in esame intende porre rimedio ad un errore materiale presente nel Testo Unico dell'apprendistato (art. 7, comma 4, del d.lgs. n.

167/2011)), che aveva dato adito ad alcuni dubbi interpretativi. Grazie alla correzione, sarà chiaro che in caso di assunzione di lavoratori in mobilità con il contratto di apprendistato, ai medesimi si applicheranno le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge n. 604/1966. In sostanza, il licenziamento sarà possibile solo in caso di giustificato motivo o giusta causa, e non troverà applicazione la norma valida per tutti gli altri apprendisti, la quale prevede, invece, che al termine del periodo di formazione le parti possono *“recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”* (cfr. lettera m).

Comma 2

La disposizione disciplina la destinazione di risorse già previste a legislazione vigente, pertanto dalla medesima non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 3

La disposizione è finalizzata a superare l'attuale formula legislativa (dell'articolo 54, comma 1, lettera e) del dlgs n. 276/2003) in materia di contratto di inserimento lavorativo per le donne (che, di fatto, non risulta selettiva a livello nazionale), sostituendola con una vera e propria 'mappatura' su base territoriale, la quale avrà l'effetto di rendere possibili gli incentivi nelle aree in cui i differenziali fra i tassi di occupazione e disoccupazione maschile e femminile sono più marcati.

In particolare, sarà possibile stipulare contratti incentivati nelle aree ove:

- a) il tasso di occupazione femminile sia inferiore di almeno 20 punti percentuali rispetto a quello maschile o il cui il tasso di disoccupazione femminile superi di almeno 10 punti percentuali quello maschile;
- b) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 59, comma 3 con riferimento al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 9 agosto 2008.

Sulla base dei criteri sopra indicati e tenuto conto dell'ulteriore condizione posta circa l'assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi dall'attuazione della disposizione in esame mediante l'emanazione di appositi decreti interministeriali non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Commi 4 e 5

Le disposizioni riguardano rispettivamente la regolazione di forme di lavoro part-time e di telelavoro introducendo semplificazioni procedurali che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 6

La disposizione è finalizzata ad armonizzare, per quanto attiene all'individuazione dei soggetti abilitati alla stipula dei contratti collettivi territoriali e aziendali, il disposto dell'art. 26 del d.l. 98/2011, inerente la detassazione e decontribuzione dei contratti collettivi di produttività, al disposto dell'art. 8 del d.l. 138/2011, che prevede la possibilità che con specifiche intese, contenute nei contratti collettivi aziendali o territoriali, possano essere disciplinate determinate materie lavoristiche, anche in deroga alle norme di legge e dei contratti collettivi nazionali.

La disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di disposizione che si limita a specificare l'ambito di applicazione di disciplina vigente ed estesa anche per l'anno 2012 dal presente disegno di legge in esame nel limite di risorse programmate.

Comma 7

La disposizione è diretta ad anticipare all'esercizio 2012 la possibilità (già prevista a decorrere dal 2013 ai sensi dell'articolo 5, del decreto legislativo 68/2011), per le regioni, di disporre deduzioni d'imposta dall'IRAP, in relazione alle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto dai contratti collettivi in materia di produttività. Analogamente a quanto previsto dal citato articolo 5 del decreto legislativo 68/2011, si dispone che gli effetti finanziari siano a carico delle regioni che adottano tali misure agevolative e che restino comunque fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario.

In tali termini, la disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 8

La disposizione è finalizzata ad accelerare la piena operatività del credito di imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, con particolare riguardo all'adozione del decreto di natura non regolamentare volto a stabilire i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni interessate, nonché le disposizioni di attuazione del medesimo articolo 2. A tal fine viene previsto che la Conferenza Stato-Regioni sancisca l'intesa sul decreto di natura non regolamentare sopra indicato entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto.

La disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 9

Le disposizioni di cui al comma in esame sono finalizzate ad incrementare la produttività aziendale attraverso misure di riduzione degli oneri amministrativi e di semplificazione degli oneri connessi alla gestione del rapporto di lavoro.

La disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4-vicies

(Fondo di rotazione per le politiche comunitarie)

Nell'ambito dell'attuazione degli interventi previsti dalla normativa comunitaria per il sostegno dei settori dell'agricoltura e della pesca, è previsto che la quota di saldo del contributo comunitario venga erogata dalla Commissione Ue solo a seguito della rendicontazione delle spese già effettuate dai beneficiari finali, previa dimostrazione dell'avvenuta liquidazione delle quote di contributo loro spettanti da parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Al riguardo, considerato che il predetto Ministero non dispone, nell'ambito delle ordinarie risorse del bilancio, delle somme necessarie ad anticipare le quote di contributo comunitario, si rende necessario prevedere un meccanismo di anticipazione alternativo, al fine di assicurare l'erogazione delle quote contributive in favore dei beneficiari degli interventi UE, in modo da poter chiedere il successivo rimborso all'Unione europea.

Ciò stante, si propone, come già avviene per il settore dei Fondi strutturali l'adozione dell'unita norma che autorizza il Fondo di rotazione della legge n. 183/1987 ad anticipare le quote dei contributi comunitari e statali previsti nell'ambito degli interventi UE attivati nei settori dell'agricoltura e della pesca.

Per quanto sopra esposto, la proposta non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art 4-semel et vicies

(Disposizioni per lo sviluppo del settore dei beni e delle attività culturali)

Le disposizioni in esame sono finalizzate ad assicurare un positivo impatto finanziario sul bilancio dello Stato e sono altresì volte a favorire lo sviluppo dei molteplici settori imprenditoriali a vario titolo interessati al rilancio della cultura in tutte le sue espressioni, e in definitiva a promuovere la crescita economica del Paese.

Comma 1 (tax credit – cinema. Cedibilità del tax credit digitale).

La proposta è volta a far sì che le somme equivalenti al minor utilizzo annuale delle risorse “tax credit” rispetto alla copertura fissata in 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 -minor utilizzo quantificabile in circa 25 milioni annui -confluiscono per legge nella quota FUS per le attività cinematografiche

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

La successiva proposta normativa viene incontro alla scarsa, se non inesistente fruizione da parte di molte sale medio-piccole del tax credit digitale. Tali sale, detentrici di circa 1000–1500 schermi sui 3900 costituenti il parco complessivo italiano, per la dimensione della loro economia, per l'assenza o limitatezza di dipendenti, nonché per la compresenza di altri crediti d'imposta (ex d.m. MEF n. 310/2000) di fatto sono nella condizione di non poter avvantaggiarsi del beneficio e finiscono per ignorarlo.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Comma 2 (norma per assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale)

Lett. a) La disposizione è finalizzata ad escludere il MIBAC dalla riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle dotazioni organiche del personale dirigenziale di 2^a fascia e delle Aree, previste dall'art. 2, commi 8-bis e 8-quater del D.L. n. 194/2009 e dall'art. 1, commi 3 e 4, del D.L. n. 138/2011.

La disposizione non determina effetti finanziari in quanto, per le sopra indicate norme, non sono stati scontati risparmi sui saldi di finanza pubblica.

Lett. b) Si tratta di disposizioni volte a consentire al MiBAC un più efficiente utilizzo delle graduatorie in corso di validità presso lo stesso Ministero, nell'ambito delle assunzioni consentite dalla normativa vigente e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri.

Art 4-bis et vicies

(Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile)

Attraverso opportune modifiche alle disposizioni del codice di procedura civile e alle relative disposizioni attuative, estende l'utilizzo della posta elettronica certificata per le notifiche o le comunicazioni in tutte le fasi del processo civile, con rilevanti vantaggi in termini di

accelerazione dei tempi e di risparmio di risorse per gli uffici giudiziari. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art 4-ter et vicies

(Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle corti di appello)

Prevede l'estinzione dei procedimenti pendenti dinanzi la corte di cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima dell'entrata in vigore della legge 69/2009, e davanti le corti di appello da oltre due anni in mancanza della dichiarazione delle parti della persistenza dell'interesse alla trattazione del procedimento. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art 4-ter et vicies

(Modifiche al codice di procedura civile per l'accelerazione del contenzioso civile pendente in grado di appello)

Prevede delle disposizioni finalizzate ad accelerare il contenzioso civile pendente in grado di appello attraverso una più celere modalità di svolgimento del rito e con l'introduzione di meccanismi sanzionatori in caso di istanze inammissibili o manifestamente infondata. Le disposizioni non determinano riflessi finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Art 4-quinquies et vicies

(Modifiche in materia di spese di giustizia)

Apporta alcune modifiche al T.U. delle spese di giustizia di cui al D.P.R. 115/2002, in materia di contributo unificato, prevedendo l'aumento del 50% degli importi nei giudizi di impugnazione e del 100% nei giudizi dinanzi la Corte di cassazione. di giudizio e a carico della parte che per prima ne deposita l'atto.

Si prevede altresì di assoggettare ad un autonomo contributo unificato le altre parti che intervengono nel procedimento modificando la domanda o proponendo domanda riconvenzionale o svolgendo intervento autonomo, per un importo determinato in base al valore della domanda proposta.

Il maggior gettito che deriva da tali disposizioni, da destinare alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, ammontante ad euro 17.191.861 per le sole impugnazioni e per i giudizi dinanzi alla Corte di cassazione, è analiticamente dimostrato nell'allegato prospetto.

Tale maggior gettito è versato all'entrata del bilancio dello Stato, con separata contabilizzazione, per essere riassegnato con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze allo stato di previsione del Ministero della Giustizia. Nei rapporti finanziari con le autonomie speciali, il maggior gettito costituisce riserva all'erario per un periodo di 5 anni

**PROSPETTO MAGGIOR GETTITO AUMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER
IMPUGNAZIONI**

Aumento del 50% degli importi per i procedimenti di II° grado

Aumento del 100% degli importi per i procedimenti in Cassazione

Articoli del TU	Stagioni di contributo unificato processi di valore	Importi contributo	Importi per impugnazioni	Incremento	Procedimenti CA	Gettito CA	Procedimenti Trib. II° grado	Gettito Trib. II° grado	Procedimenti Corte di Cassazione	Gettito Cassazione	Gettito complessivo
Art.13 co.1 TU	Fino a 1.100	€ 37,00	€ 55,50	€ 18,50	1.141	€ 21.109	1.490	€ 27.565	16.155	€ 597.735	€ 646.409
	Da 1.100 Fino a 5.200 €	€ 85,00	€ 127,50	€ 42,50	6.289	€ 267.283	5.320	€ 226.100	1.279	€ 108.715	€ 602.098
	Da 5.200 Fino a 26.000 €	€ 206,00	€ 309,00	€ 103,00	10.926	€ 1.125.378	4.233	€ 435.999	1.715	€ 353.290	€ 1.914.667
	Da 26.000 Fino a 52.000 €	€ 450,00	€ 675,00	€ 225,00	12.598	€ 2.834.550	2.855	€ 642.375	1.755	€ 789.750	€ 4.266.675
	Da 52.000 a 260.000 €	€ 660,00	€ 990,00	€ 330,00	6.644	€ 2.192.520	1.448	€ 477.840	1.108	€ 731.280	€ 3.401.640
	Da 260.000 a 520.000 €	€ 1.056,00	€ 1.584,00	€ 528,00	1.680	€ 887.040	300	€ 158.400	645	€ 681.120	€ 1.726.560
	Superiore a 520.000 €	€ 1.466,00	€ 2.199,00	€ 733,00	2.298	€ 1.684.434	394	€ 288.802	246	€ 360.636	€ 2.333.872
Art.13 co.2 TU	Altri Procedimenti Esecutivi	€ 121,00	€ 181,50	€ 60,50	679	€ 41.080	4.295	€ 259.848			€ 300.927
	Processi di Opposizione Agli Atti Esecutivi	€ 146,00	€ 219,00	€ 73,00	48	€ 3.504	283	€ 20.659			€ 24.163
	Processi di Esecuzione Immobiliare	€ 242,00	€ 363,00	€ 121,00	8	€ 968	1.548	€ 187.308			€ 188.276
Art.13 co.3 TU	Fino a 1.100	€ 18,50	€ 27,75	€ 9,25	14	€ 130	700	€ 6.475			€ 6.605
	Da 1.100 Fino a 5.200 €	€ 42,50	€ 63,75	€ 21,25	19	€ 404	8.125	€ 172.656			€ 173.060
	Da 5.200 Fino a 26.000 €	€ 103,00	€ 154,50	€ 51,50	44	€ 2.266	10.513	€ 541.420			€ 543.686
	Da 26.000 Fino a 52.000 €	€ 225,00	€ 337,50	€ 112,50	161	€ 18.113	3.445	€ 387.563			€ 405.675
	Da 52.000 a 260.000 €	€ 330,00	€ 495,00	€ 165,00	42	€ 6.930	2.506	€ 413.490			€ 420.420
	Da 260.000 a 520.000 €	€ 528,00	€ 792,00	€ 264,00	9	€ 2.376	395	€ 104.280			€ 106.656
	Superiore a 520.000 €	€ 733,00	€ 1.099,50	€ 366,50	17	€ 6.231	339	€ 124.244			€ 130.474
Totale numero dei procedimenti					42.617	€ 9.094.313	48.189	€ 4.475.022	22.903	€ 3.622.526	€ 17.191.861

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato